

**Gli effetti  
giuridici  
del nuovo  
diritto  
matrimoniale**

Riduzione con corredo informativo del rapporto della  
Commissione federale per i problemi della donna

133979119

## PREFAZIONE

Il nuovo diritto matrimoniale - entrato in vigore il 1° gennaio 1988 - è incentrato sul principio della parità di diritti tra donna e uomo. Esso definisce la moglie e il marito come partner uguali, e riconosce esplicitamente l'uguale valore delle diverse forme che può assumere il lavoro svolto per la prosperità della famiglia. Contrariamente al vecchio diritto, non attribuisce più a ciascun coniuge un determinato ruolo e i relativi compiti; ma dà grande rilievo alla comune responsabilità per la cura e l'educazione della prole come pure per il mantenimento della famiglia, e affida alla decisione della moglie e del marito di stabilire la ripartizione del lavoro e dei compiti.

I disposti del nuovo diritto matrimoniale hanno fatto nascere in molte donne grandi attese per quanto attiene alla realizzazione dell'uguaglianza tra i sessi. Le prime esperienze mostrano tuttavia che l'applicazione del nuovo diritto è associata a una serie di problemi che tendono a pregiudicare le donne soprattutto nelle cause di divorzio. A questi problemi e alla loro analisi particolareggiata è dedicato il rapporto che la Commissione federale per i problemi della donna ha pubblicato nel novembre 1991 con il titolo «Gli effetti giuridici del nuovo diritto matrimoniale».

Il presente opuscolo costituisce una riduzione di tale rapporto. La prima parte dell'opuscolo offre un riassunto delle indagini svolte su mandato della Commissione federale per i problemi della donna dalle avvocate lic.iur. Doris Farner-Schmidhauser di Zurigo e lic.iur. Elisabeth Freivoegel di Binningen, e dal professor Jean-François Perrin, giurista e sociologo del diritto presso l'Università di Ginevra. La seconda parte presenta il bilancio e le conclusioni della Commissione federale per i problemi della donna. Segue poi un elenco sinottico dei disposti del nuovo e del vecchio diritto matrimoniale aventi particolare rilievo per le donne e, da ultimo, una bibliografia.

L'opuscolo è destinato anzitutto alle persone e ai servizi che offrono consulenza sui problemi coniugali e giuridici, e pertanto ai vari consulitori per le donne, alle associazioni e organizzazioni femminili, alle avvocate e agli avvocati come pure alle giuriste e ai giuristi interessati. Esso è inoltre destinato a tutte le persone cui sta a cuore la realizzazione dell'uguaglianza tra la donna e l'uomo. Proprio per questo, la Commissione federale per i problemi della donna si è preoccupata di fornire nelle sue conclusioni delle indicazioni concrete in merito agli ambiti del nuovo diritto matrimoniale (e del nuovo diritto concernente il divorzio) cui occorrerà prestare maggiore attenzione affinché le donne

Editrice: Commissione federale per i problemi della donna  
Casella postale, 3000 Berna 6

Traduzione: Romana Camani-Pedrina


Diffusione: Ufficio centrale federale degli stampati  
e del materiale  
3000 Berna

Berna, gennaio 1992

Il rapporto integrale  
"Gli effetti giuridici del nuovo diritto matrimoniale"  
è disponibile nelle versioni francese e tedesca.

*interessate non continuano a subire delle discriminazioni, peraltro contrarie alle intenzioni del legislatore.*

COMMISSIONE FEDERALE PER I PROBLEMI DELLA DONNA  
La presidente:

  
Dott.ssa Judith Stamm

**INDICE**

Prefazione	1
Gli effetti giuridici del nuovo diritto matrimoniale - riassunti	5
I. Cantone Zurigo di Doris Farmer-Schmidhauser	5
II. Cantoni Ginevra e Vaud di Jean-François Perrin	11
III. Cantoni Basilea Città e Basilea Campagna di Elisabeth Freivogel	15
Bilancio della commissione federale per i problemi della donna	23
Principali disposti del vecchio e del nuovo diritto matrimoniale a confronto	42
Bibliografia	58

## GLI EFFETTI GIURIDICI DEL NUOVO DIRITTO MATRIMONIALE

### I. CANTONE ZURIGO

di Doris Farner-Schmidhauser

#### 1. Oggetto e metodo

L'indagine è incentrata sulla questione se e in quale misura il nuovo diritto matrimoniale entrato in vigore il 1° gennaio 1988 abbia avuto delle ripercussioni nella prassi giudiziaria e nella giurisprudenza del Cantone Zurigo. Il lasso di tempo considerato si estende tra l'inizio del 1988 e la fine del 1990.

L'indagine considera le sentenze emesse dal Tribunale d'appello del Cantone Zurigo in materia di cause di divorzio e di separazione, misure provvisorie ai sensi dell'art. 145 CC e misure a tutela dell'unione coniugale, ma anche le sentenze di alcuni tribunali distrettuali del Cantone Zurigo in materia di cause di divorzio e di separazione, e di misure a tutela dell'unione coniugale. Essa si basa inoltre sulle interviste fatte ad alcune giudici e alcuni giudici del Tribunale d'appello del Cantone Zurigo e dei tribunali distrettuali considerati nella raccolta dei dati.

#### 2. Risultati (applicazione del nuovo diritto matrimoniale)

##### 2.1. Misure a tutela dell'unione coniugale con e senza sospensione della comunione domestica

Nel corso degli anni 1988-1990, i nuovi disposti del diritto matrimoniale sono stati invocati di rado. Come già sotto il vecchio diritto, gran parte delle azioni avviate nell'ambito delle misure a tutela dell'unione coniugale mirano alla sospensione della comunione domestica. E, come da sempre, sono prevalentemente le mogli a presentare simili istanze.

L'art. 163 unitamente all'art. 173 CC (contributo al mantenimento della famiglia) è invocato qualche volta, in genere dalle donne. A questo proposito, la prassi corrente vuole che i coniugi si accollino i costi di sostenimento della famiglia proporzionalmente ai loro rispettivi redditi. La somma eccedente viene attribuita in ragione della metà a ciascun coniuge ed è a sua libera disposizione.

Dall'indagine emerge che in nessun caso è stata chiesta una somma a libera disposizione secondo l'art. 164 CC senza che vi fosse associata anche la richiesta di sospensione della comunione domestica. In caso di vita separata, non è stata attribuita separatamente una somma a libera disposizione, ma si è rimandato alla quota spettante in presenza di un importo eccedente.

Anche l'art. 165 CC (contributi straordinari di un coniuge sotto forma di lavoro o denaro) non è mai stato invocato.

Rarissime sono anche le istanze in relazione all'art. 169 cpv. 2 CC (consenso dell'altro coniuge per la disdetta o la vendita dell'abitazione familiare). Simili istanze sono accolte se i costi dell'abitazione sin qui occupata dalla famiglia sono manifestamente insostenibili sotto il profilo economico.

Molto raro è pure che vengano invocati in quanto istanze autonome - senza richiesta di sospensione della comunione domestica - l'art. 170 CC (obbligo di informazione sulla sostanza e i debiti) e l'art. 178 CC (restrizioni del potere di disporre). Questi disposti svolgono un ruolo molto più importante nelle separazioni pronunciate nell'ambito delle misure a tutela dell'unione coniugale oppure nelle separazioni fondate sull'art. 146 CC e nelle procedure di divorzio. Il coniuge che non assolve il suo dovere di informazione viene obbligato a informare. Se è dimostrato che un coniuge accaparra valori patrimoniali o non onora il suo dovere di assistenza, può anche essere ordinato il blocco del patrimonio.

## 2.2. Diritto di visita

Se in caso di divorzio o di separazione i coniugi trovano un accordo circa gli effetti collaterali, oggi giorno vengono concessi diritti di visita più estesi che non in passato. Spesso si tratta di due fine-settimana il mese e tre settimane di vacanze l'anno. La prassi dei tribunali è più restrittiva qualora i genitori non presentino un accordo circa la regolamentazione del diritto di visita. Va tuttavia detto che la prassi in materia non si configura uniforme. In questo campo acquistano forte risalto le idee personali delle singole giudici e dei singoli giudici. Nondimeno si nota che, anche qualora siano i tribunali a fissare le modalità del diritto di visita, vi è una chiara tendenza all'estensione. Mentre la prassi seguita sin qui prevedeva mezza giornata al mese per bambine e bambini in età prescolastica e una giornata intera per quelli più grandi, oggi si fissa spesso anche per le bambine e i bambini più piccoli due pomeriggi al mese o un giorno al mese. Di regola viene concesso un diritto di visita per le vacanze di 15 giorni, tuttavia solo a partire dall'età della scuola materna o della scuola dell'obbligo.

La questione di sapere in che misura il diritto di visita viene realmente esercitato non trova una risposta univoca. I tribunali sono sollecitati solo quando l'esercizio del diritto di visita pone problemi: sia che il genitore che detiene la custodia o l'autorità parentale non permette alla prole di avere contatto con l'altro genitore, sia che venga richiesta una riduzione o lo stralcio del diritto di visita a causa del fatto che tale

diritto ha conseguenze negative sulla prole. In relazione al numero di separazioni e divorzi, simili procedure sono relativamente rare. Da questo si può desumere che, ovviamente, nella maggior parte dei casi il diritto di visita viene esercitato senza che si creino particolari problemi. D'altronde prevale l'opinione che l'esercizio del diritto di visita è connotato al massimo da un obbligo morale, ma non da un obbligo giuridico: si crede infatti che non sia possibile imporre una sanzione giuridica se il diritto di visita non viene esercitato.

## 2.3. Attribuzione della prole

Con un rimando all'uguaglianza tra i coniugi sancita dal nuovo diritto matrimoniale, i mariti, anche qualora svolgano un'attività professionale a tempo pieno, esigono ora più frequentemente che la custodia della prole venga loro attribuita. Di regola, i coniugi si accordano anche in questi casi sull'attribuzione alla madre. Un confronto statistico tra gli anni 1985 e 1989 mostra che, per quanto attiene all'attribuzione alla madre o al padre, nulla è cambiato. Come in passato, nelle procedure di divorzio, bambine e bambini fino a un'età di 14 anni sono affidati nel 90% dei casi alla custodia della madre. Oltre questo limite di età, diventa un po' più frequente l'attribuzione al padre. Complessivamente non si registra però alcun aumento delle attribuzioni ai padri.

Come già sotto il vecchio diritto, la custodia della prole è affidata al padre soprattutto qualora la madre presenti problemi psichici e/o dipendenza da stupefacenti. Rarissimi sono i casi in cui il padre si occupava già prima prevalentemente delle figlie e dei figli, ragione per cui gli sono poi stati affidati dopo la separazione o il divorzio. Ma anche in questi casi, si trova spesso una regolamentazione pattuita di comune accordo. L'attribuzione della prole avviene in un contesto conflittuale soprattutto qualora i coniugi si sentano particolarmente feriti dalla situazione della separazione o del divorzio, e qualora ciò li spinga a cercare rimedio in una specie di lotta per il potere giocata sulla figliolanza comune.

## 2.4. Autorità parentale congiunta

Accade più spesso che i genitori chiedano di poter esercitare congiuntamente l'autorità parentale dopo il divorzio. Nel Cantone Zurigo, una simile istanza dei genitori è accolta o respinta dai tribunali distrettuali a dipendenza della loro composizione. Se il tribunale distrettuale assegna l'autorità parentale anche dopo il divorzio a entrambi i genitori, tale decisione ha carattere definitivo. Contro la sentenza di prima istanza comportante il rifiuto dell'autorità parentale congiunta è possibile ricorrere al Tribunale d'appello del Cantone Zurigo.

La pratica mostra che l'esercizio congiunto dell'autorità parentale viene richiesto solo da genitori che dimostrano unità di vedute in merito alla prole. Ovviamente, ciò non è una garanzia sufficiente affinché in futuro non sorgano dissensi. D'altronde, si tratta di un problema che devono af-

frontare anche i genitori che vivono insieme, e che per questo possono esercitare congiuntamente l'autorità parentale.

## 2.5. Contributi di mantenimento

A questo proposito è importante distinguere tra la fissazione dei contributi in caso di matrimonio esistente e di separazione legale, e la fissazione dei contributi di mantenimento ai sensi degli art. 151 e 152 CC in caso di divorzio.

Nel caso di un matrimonio esistente, di separazione nell'ambito delle misure a tutela dell'unione coniugale o di separazione giusta l'art. 146 CC, si calcola di regola il fabbisogno di ciascun coniuge e, qualora rimanga un importo eccedente, si dimezza per attribuirne una parte a ciascuno di essi. Rispetto al diritto previdente, la differenza principale consiste nel fatto che ora la donna deve lasciarsi imputare integralmente il proprio reddito. Più spesso che in passato, nelle procedure di separazione, il punto su cui verte il litigio in merito alla capacità delle parti è di sapere in quale misura la moglie, che deve occuparsi risp. che finora doveva occuparsi della prole minorenni e non poteva perciò esercitare un'attività lucrativa o lo poteva solo in maniera limitata, possa essere tenuta a riprendere o aumentare quest'attività. La prassi seguita non è per nulla unitaria. Per principio, si può dire che i parametri vengono definiti in maniera tanto più restrittiva quanto migliori sono le condizioni economiche del marito. Presso i tribunali zürighesi è prassi corrente di non monetizzare il contributo fornito da un coniuge sotto forma di lavoro domestico, educativo e di cura. Essi analizzano quale è il contributo che detto coniuge fornisce con il lavoro, e se, e in quale misura è tenuto inoltre a esercitare un'attività lucrativa. Si nota la tendenza a obbligare le donne a riprendere l'attività lucrativa prima che non sotto il vecchio diritto, e malgrado che debbano ancora occuparsi di figlie e figli in età scolastica. Di regola, le donne tra i 40 e i 50 anni, e più raramente quelle oltre i 50 anni, se non hanno più prole da assistere e se finora non svolgevano un'attività lucrativa o la svolgevano a tempo parziale sono tenute a riprendere l'attività lucrativa o ad aumentarla fino al 100%. Eccezioni sono concesse solo se la moglie è assillata da problemi di salute o se per altre ragioni si trova in condizioni particolari.

La questione se la moglie abbia diritto a una rendita giusta gli art. 151 o 152 CC, di quale entità debba essere tale rendita o per quanto tempo sia dovuta, viene tuttora decisa sulla base della colpa, anche se nella maggioranza dei casi questa non possa essere stabilita in modo definitivo, giacché il processo finisce per concludersi con una convenzione. Se il diritto alla rendita è per principio ammesso, il punto su cui verte il litigio è anche qui se la moglie, oltre a occuparsi della prole o a causa della sua età, possa riprendere o aumentare l'attività lucrativa. I criteri adottati sono quelli descritti sopra per la separazione.

Se il matrimonio è stato di lunga durata, con l'assegnazione di una rendita giusta gli art. 151 o 152 CC si tiene conto del fatto che la moglie, a causa del lavoro domestico ed educativo non ha potuto esercitare un'attività lucrativa e viene pertanto a trovarsi privata della previdenza

per la vecchiaia. A questo problema non viene riservata altrettanta considerazione se il matrimonio è stato solo di breve durata e vi sono ancora figlie e figli in tenera età da accudire, e ciò benché anche in questi casi la madre che si occupa della prole non potrà in futuro costituirsi una propria previdenza per la vecchiaia.

## 2.6. Previdenza per la vecchiaia

La stragrande maggioranza dei coniugi pratica tuttora la divisione dei ruoli tradizionale, per cui la moglie si occupa della prole e della casa, mentre il marito si dedica alla professione. Per le mogli ciò comporta un grosso deficit previdenziale, sia per il primo sia per il secondo pilastro. Quotora alla moglie, in considerazione della colpa, venga negata qualsiasi pretesa giusta l'art. 151 e/o l'art. 152 CC, non vi è alcuna compensazione in merito alle disparità previdenziali dei coniugi. Dove invece la pretesa della moglie basata sugli articoli menzionati è accolta, solitamente, non si procede a una compensazione integrale e, talvolta, non viene nemmeno attribuito alcunché a titolo di compensazione. Una compensazione a favore della previdenza per la vecchiaia per il tramite del regime dei beni o un'attribuzione di una quota del credito accumulato presso la cassa pensione dal marito vengono negate, giacché la legge non le ammette.

## 3. Valutazioni

Il solo fatto che il nuovo diritto matrimoniale parta dall'assunto dell'uguaglianza tra i coniugi non contribuisce alla concretizzazione di questo principio; anche se la prassi giudiziaria tenta di tradurlo nella pratica (cosa che, a mio modo di vedere, fa ancora troppo timidamente). La concretizzazione si urta spesso alla realtà sociale. I coniugi che desiderano condividere la cura della prole e della casa, da un lato, e il lavoro professionale, dall'altro lato, si trovano spesso nell'impossibilità di realizzare questa loro ambizione. Le donne, infatti, hanno di regola beneficiato di una formazione meno buona e conseguono un reddito nettamente più modesto. Vi sono inoltre troppo pochi posti di lavoro qualificati a tempo parziale che offrano prospettive di promozione professionale. A ciò vanno aggiunte - se si eccettua qualche rara professione privilegiata - la generale incomprendenza e disapprovazione riservata al desiderio del marito che volesse lavorare a tempo parziale.

Il lavoro domestico e famigliare, l'educazione e la cura della prole, la collaborazione della moglie nella professione o nell'impresa del marito continuano a non essere equiparati all'attività lucrativa; e ciò nel senso che non se ne desume, come sarebbe necessario, che in caso di scioglimento del matrimonio occorre creare una compensazione per i pregiudizi economici subiti, in particolare per quanto attiene alla previdenza per la vecchiaia.

La concretizzazione del principio dell'uguaglianza sancito dal nuovo diritto matrimoniale si scontra spesso con la realtà sociale: molte donne hanno una cattiva formazione, le disparità salariali tra donna e uomo per-

sistono, mancano posti di lavoro idonei a tempo parziale, mancano strutture idonee cui affidare la prole in custodia ecc. Ciò non può modificare la giurisprudenza in materia di diritto matrimoniale in sé, ma attraverso la giurisprudenza si potrebbe attuare una certa compensazione, segnatamente facendo sì che in caso di scioglimento del matrimonio si crei una compensazione economica per il lavoro educativo e domestico fornito.

Oltre al problema di una peggiore previdenza per la vecchiaia riservata alle donne, è indispensabile considerare maggiormente anche il fatto che alle donne, a seguito del lavoro educativo e domestico, manca un numero importante di anni di attività nella professione; mentre gli uomini, tra i 20 e i 40 anni circa, si costruiscono la loro carriera. Anche se le donne si reinseriscono sul mercato del lavoro o addirittura riprendono il mestiere imparato, non mancheranno di essere confrontate con i loro deficit. Nel campo delle assicurazioni sociali, per l'AVS/AI e il secondo pilastro, è necessario creare il più presto possibile una compensazione previdenziale affinché le donne non siano più costrette a cercare di fare valere le loro pretese in un processo di divorzio litigioso, che per loro costituisce un notevole peso morale. La compensazione previdenziale non dovrebbe inoltre più dipendere dallo stato della colpa in relazione al divorzio.

## II. CANTONI GINEVRA E VAUD di Jean-François Perrin

### 1. Oggetto del mandato di ricerca e metodo

Il nuovo diritto matrimoniale (art. 159 e segg. CC) è entrato in vigore il 1° gennaio 1988. Alla fine del 1990 si erano dunque assommati tre anni di esperienze. A questo punto era interessante conoscere come le idee salienti della riforma - segnatamente il principio dell'uguaglianza tra i sessi nella famiglia - erano state accolte nella prassi giudiziaria e nella società. Il legame coniugale è sopravvissuto (perlomeno provvisoriamente) alle misure dette "a tutela dell'unione coniugale" (art. 171 e segg. CC). Anche se, in termini statistici, è dimostrato che questo contentoso rappresenta spesso l'anticamera della separazione definitiva, lo studio delle correlative pratiche è interessante perché l'intervento giudiziario coltiva bene con il vissuto coniugale, dove si tratta infatti di ripartire gli acquisti e gli oneri in funzione di ciò che è o ciò che fu in un passato ancora recente, la vita comune. Le norme del nuovo diritto, concepite per definire i doveri dei coniugi **durante** il matrimonio, trovano ancora un campo d'applicazione. Abbiamo pertanto studiato le pratiche giudiziarie che contengono una sentenza pronunciata dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto matrimoniale (tutte le sentenze di Ginevra, molte del Cantone di Vaud). Abbiamo inoltre intervistato, in entrambi i cantoni, tutte le giudici e i giudici (salvo rarissime eccezioni) che a suo tempo erano competenti per l'applicazione delle misure. Dovevano rispondere, talvolta per scritto e talvolta oralmente, a una serie di domande concernenti il modo in cui traducono il nuovo diritto nella pratica.

### 2. Risultati

#### 2.1. Il ricorso al giudice, previsto dagli effetti generali del matrimonio

I coniugi che vivono insieme ricorrono solo in casi eccezionali al giudice competente per le misure a tutela dell'unione coniugale al fine di risolvere una vertenza che li oppone. L'introduzione del matrimonio concepito come unione tra persone aventi uguali diritti non ha dunque provocato la paventata valanga di processi tra coniugi; e il giudice, contrariamente ai timori espressi durante la campagna che ha preceduto l'accettazione del nuovo diritto in votazione popolare, non si è per nulla agguantato alla coppia quale terzo partner. Per contro, succede spesso che uno dei coniugi trascuri i suoi doveri e che l'altro solleciti l'intervento del giudice per farsi attribuire l'alloggio, per ottenere contributi finanziari, e per vedersi affidata la custodia della prole. I nuovi disposti legali possono e devono avere certi effetti in casi di questo genere.

## 2.2. Contributi finanziari

Abbiamo osservato che le modificazioni introdotte riguardo alla suddivisione dei ruoli (e soprattutto la soppressione del dovere unilaterale di sostentamento assegnata al marito) hanno avuto delle conseguenze per taluni versi sorprendenti e contraddittorie:

- La moglie è considerata partner a pieno titolo, e viene incitata a integrarsi nel mercato del lavoro extradomestico remunerato (a tempo parziale, se la prole è ancora in tenera età) sin dal momento della separazione. Tale è la conseguenza della soppressione della suddivisione legale dei ruoli e del dovere di sostentamento del marito. La giustizia si è rapidamente convertita all'applicazione di queste nuove regole.

- Per contro, le prestazioni fornite dalla moglie per l'economia domestica e la prole non valgono quanto le prestazioni del marito (frutto del lavoro sul mercato extradomestico remunerato). Prova ne sia il fatto che, salvo eccezioni, la moglie non ottiene la metà delle risorse disponibili dopo la deduzione di tutti gli oneri. E' vero che un simile dimezzamento qualitativo non viene imposto alla lettera dal nuovo diritto; nondimeno corrisponde allo spirito di ciò che è prescritto per i casi normali. Nella realtà si constata che la ripartizione delle risorse ubbidisce a principi imperscrutabili. Il potere discrezionale dei giudici è notevole. A ciò va aggiunto che le convenzioni stese negli studi legali dispensano solitamente dalla necessità di allestire calcoli precisi e completi riguardo alla ripartizione degli oneri e delle risorse. Questa osservazione non elimina tuttavia il problema. La vaghezza - l'assenza di norme chiare circa le modalità di tale ripartizione - può avere conseguenze inique, anche se derivanti da una convenzione. I termini della convenzione sono infatti talvolta stabiliti su consiglio di professionisti che non hanno ancora compreso la portata e il costo reale dei sacrifici cui si è acconsentito durante il matrimonio per prodigare le proprie cure alla prole comune. Rispetto a quanto emerge per i cantoni di Basilea e Zurigo, le pratiche studiate denotano l'ampio spazio riservato al potere discrezionale del giudice.

Abbiamo anche potuto stabilire taluni confronti con i casi di divorzio. La valutazione della capacità contributiva futura della moglie costituisce un fattore che influisce negativamente sull'importo dei contributi fissati a lunga scadenza. Inoltre, in caso di divorzio, detti contributi sono spesso limitati nel tempo in funzione delle opportunità di reinserimento della creditrice nel mercato del lavoro. Questa relazione tra reinserimento dell'ex-moglie sul mercato del lavoro e la limitazione dei contributi finanziari non è certo un'invenzione del nuovo diritto. La nuova normativa ha tuttavia accentuato, se non addirittura accelerato il movimento. Tale è la conseguenza - corretta livello di principi, ma dura da accettare sul piano economico - dell'idea di uguaglianza nel matrimonio.

Abbiamo inoltre osservato che è attualmente impossibile compensare in modo equo le perdite subite in caso di divorzio dalle mogli che, durante il matrimonio, non hanno versato quote a titolo personale a una cassa pensione del secondo pilastro. La pratica non può fare a meno di alcune differenze ingiustizie. I pochi casi di convenzioni che prevedono diritti differenti

zati rappresentano quanto fu possibile fare di meglio nelle circostanze date. Simili convenzioni sono ancora assai rare, e le magistrature e i magistrati dichiarano spesso di provare disagio di fronte alle pecche del sistema.

## 2.3. Diritti e responsabilità parentali

I diritti dei genitori sono oggetto di decisioni solitamente prese di comune accordo tra le parti. Nell'85% dei casi circa, la prole viene attribuita alla madre. Il nuovo diritto matrimoniale non contiene testi precisi riguardo alla ripartizione dei diritti e delle responsabilità dei genitori in caso di soppressione della comunione domestica. Sono testi antecedenti quelli che continuano a reggere le pratiche attuali. Lo spirito ugualitario del nuovo diritto avrebbe potuto provocare un'inversione della tendenza ad affidare l'autorità parentale esclusivamente alla madre in caso di separazione dei coniugi. La questione meritava perlomeno di essere sollevata. In questo campo, le decisioni giudiziarie possono solo essere funzione delle possibilità economiche. Anche se uguali in termini di diritti, i padri non riescono a sacrificare il tempo necessario per educare personalmente la prole, soprattutto se in tenera età. Il nuovo diritto matrimoniale non ha dunque prodotto grandi modifiche a questo proposito. E, nonostante tutto, confrontati con le rivendicazioni dei padri e con le garanzie che talvolta offrono, alcuni giudici (una piccolissima minoranza) hanno accettato, contro il testo legale (qualora si tratti di un divorzio), delle convenzioni concluse tra i coniugi, in cui essi pattuiscono l'esercizio congiunto dell'autorità parentale. Simili pratiche sono interessanti perché palesano l'esistenza di nuove necessità sociali. Si tratta di tentativi marginali, che marginali rimarranno finché il nuovo diritto concernente il divorzio non li legittimerà.

## 3. Valutazione

Le modifiche legislative sopraggiunte hanno realmente prodotto degli effetti? Dalle indagini emerge che le innovazioni non sono (o non sono ancora) tutte un argomento giudiziario. Nondimeno, non sono inefficaci né chiaramente inutili. Talune misure concrete e molto precise hanno già prodotto, perlomeno in molti casi, gli effetti voluti dal legislatore. E' il caso, ad esempio, per l'obbligo di informazione (art. 170 CC). Altre misure non si vedono tradotte nella realtà, ma forse è solo questione di tempo. Così, non siamo riusciti a identificare una sola menzione dell'art. 164 CC che riguarda la somma a libera disposizione del coniuge che si occupa della casa e della prole. Abbiamo constatato, come già menzionato sopra, che la tendenza a dimezzare gli acquisti - tale dovrebbe essere la conseguenza del nuovo diritto - fatica moltissimo a imporsi, anche se un simile dimezzamento costituisce il corollario del principio di pari valore delle prestazioni fornite dai coniugi durante la vita comune. Si tratta di un punto essenziale, sia a livello concreto che a livello di principi. Occorre soprattutto ricordare che il nuovo diritto matrimoniale ha uno "spirito" ampio, che si traduce in "lettere" precise e contenute. Abbiamo constatato che è im-

potente di fronte alle necessità economiche e alla povertà; non può far niente riguardo al problema della ripartizione dei diritti e doveri parentali in caso di divorzio; è del tutto incapace di regolare lo spinoso problema dei diritti del secondo pilastro. Simili questioni - e tanti altri problemi connessi con la protezione del principio dell'uguaglianza in caso di scissioni politiche da prendersi tra non molto: decisioni che costituiscono altrettante occasioni per mostrare che l'art. 4 cpv. 2 Cost. non è solo un pio desiderio, ma un programma politico che implica un buon numero di altre decisioni coraggiose.

### III. CANTONI BASILEA CITTA E BASILEA CAMPAGNA di Elisabeth Freivogel

#### 1. Oggetto e metodo

Con questa indagine si sono voluti appurare i cambiamenti indotti dal nuovo diritto matrimoniale nella giurisprudenza dei tribunali di prima istanza nei cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna durante gli anni 1988 a 1990; ma anche stabilire eventualmente quali effetti tale diritto non sia (ancora) riuscito a produrre in relazione all'uguaglianza tra i sessi. L'indagine si fonda sulle interviste mediante questionario fatte ai giudici competenti per le misure a tutela dell'unione coniugale (e ai presidenti dei tribunali competenti in materia di divorzio). La letteratura e le sentenze, lo spoglio dei dati emersi dalle interviste e l'analisi corredata dalle conclusioni dell'autrice sono riportati a parte.

#### 2. Risultati

##### 2.1. Misure a tutela dell'unione coniugale e istanza di vita separata

Il nuovo diritto non ha alcun effetto laddove si tratti di risolvere delle difficoltà che sorgessero tra i coniugi durante la vita comune (senza separazione). Né le parti né i tribunali non hanno per nulla cambiato il loro comportamento. Il "giudice nel letto coniugale", di cui tanto si temeva l'arrivo, non esiste. Il diritto a una congrua somma a libera disposizione del coniuge che provvede al governo della casa, che tanto aveva dato da discutere alla vigilia della votazione, non assume alcuna importanza. La questione dell'attività lucrativa che possa ragionevolmente essere pretesa da entrambi i coniugi viene approfondita a dipendenza delle circostanze; la questione di un'adeguata ripartizione del lavoro domestico e del lavoro educativo e di cura non viene per contro mai considerata. Ciò vale anche qualora i coniugi si apprestino a iniziare la vita separata e si tratti di sapere come attribuire (e procurare) le risorse finanziarie. La risposta data alla questione se si possa ragionevolmente pretendere che venga esercitata un'attività lucrativa non obbedisce a regole univoche né produce risultati simili da un tribunale risp. un giudice all'altro. Rispetto a quanto avveniva in precedenza, ora la questione del lavoro remunerato viene quasi sempre sollevata, anche perché vi è sempre chi asserisce (e sono soprattutto gli avvocati) che la moglie sia tenuta, stando al nuovo diritto, a svolgere un'attività lucrativa. In effetti, una parte dei giudici desume dai disposti legali un dovere di autonomia economica, perlomeno nella misura in cui esso non si rivela manifestamente contrario al dovere di educazione e cura della prole (oppure nella misura in cui il reinserimento professionale non può essere preteso vista l'età avanzata, la lunga durata del matrimonio o altro). La questione approfondita da questi giudici è di sapere quale numero di figli o figli

di quale età corrisponda a un'attività lucrativa di una certa entità. Altri giudici contraddicono una simile accezione. Stando a loro, il nuovo diritto matrimoniale non enuncia alcun principio di autonomia economica, ma lascia alle parti di stabilire in che modo vogliono suddividersi i ruoli. Occorre dunque, per principio, assumere come punto di partenza la divisione dei ruoli scelta. Dato un simile assunto, un cambiamento entra in linea di conto solo quando, considerate le rinunce che entrambe le parti possono ragionevolmente accollarsi, il reddito del momento non basta per mantenere due ménages separati e, nelle condizioni date, si possa ragionevolmente pretendere che la moglie pareggi l'ammancio esercitando un'attività lucrativa. Quanto più le finanze sono limitate e la prole si avvia all'adolescenza, tanto più grande appare il dovere di conseguire un reddito. Il parametro soggetto a cambiamento è sempre e solo l'attività lucrativa della moglie; anche se la doppia presenza genera manifestamente oneri eccessivi, nessuno pensa ad approfondire la ricerca di altre modalità compensatorie.

I contributi di mantenimento vengono stabiliti sulla base di un sistema abbastanza uniforme e chiaro. A partire da determinati criteri minimi si calcola per entrambe le parti il fabbisogno mensile, indi si raffrontano i dati ottenuti con il reddito mensile complessivo netto. Se si registra un ammanco, al marito viene lasciato il suo minimo esistenziale; il resto si traduce in contributi di mantenimento e la moglie è demandata all'assistenza. Se invece si registra un'eccedenza, taluni tribunali la dimezzano mentre altri la ripartiscono in proporzioni variabili a dipendenza del numero di figlie e figli a carico. Il fabbisogno minimo della moglie e della prole, più la loro quota all'eccedenza, meno il proprio guadagno, dà il contributo di mantenimento. Se, in base a questo metodo, la moglie consegue un reddito maggiore di quello necessario per assicurare l'abituale livello di vita, e potrebbe anche accantonare dei risparmi, si decurtano corrispondentemente i contributi di mantenimento che le sono dovuti.

Il nuovo diritto ha introdotto un netto miglioramento per quanto attiene al diritto di informazione e alle possibilità di garantire le pretese di mantenimento e le pretese derivanti dal regime dei beni. Queste nuove possibilità sono rapidamente state introdotte nella pratica. Tra datori di lavoro, autorità e banche si è creata una buona collaborazione. Richieste d'ufficio in merito al salario e, se necessario, il blocco del salario (deduzione diretta dal salario e versamento dei contributi di mantenimento direttamente da parte del datore di lavoro) fanno ormai parte della routine. Lo stesso dicasi sia delle richieste di informazione sugli averi in conto e le aspettative previdenziali presso le banche e le casse-pensione, sia delle richieste riguardanti documenti fiscali. I tribunali si dimostrano invece più restii sia laddove non si tratti di garantire il pagamento dei contributi di mantenimento ma di garantire le pretese derivanti dal regime dei beni, sia laddove non si tratti di richieste di informazione ma di blocco o restrizione del potere di disporre. Essi autorizzano tuttavia un blocco o una restrizione temporanea del potere di disporre qualora lo stato di pericolo sia credibile e vengano precisate la consistenza e l'entità delle pretese.

## 2.2. Diritto di visita

Per quanto attiene ai diritti di visita, si osserva un ampliamento: un fine-settimana su due, più tre settimane di vacanza l'anno. Alle madri del giorno d'oggi appare importante un maggiore coinvolgimento dei padri. Frequenti sono le querele sporte dalle madri contro i padri che non esercitano in modo affidabile il loro diritto di visita. Frequenti sono pure le querele sporte dai padri contro le madri che non affidano loro la prole. Se le figlie e i figli vivono con il padre ed è la madre ad avere il diritto di visita, la situazione si configura diversa. Le madri si occupano in modo più intenso e con maggiore regolarità della prole; di regola non solo il fine-settimana, ma anche durante la settimana stessa. Esse organizzano la loro attività lucrativa in funzione delle esigenze delle figlie e dei figli che non abitano presso di loro. Nella realtà giuridica, i diritti di visita continuano a essere dei diritti senza corrispettivi doveri. Anche dove per il genitore non custode sia possibile tenere in considerazione l'attività lucrativa del genitore custode, non si pretende che lo faccia. Non ci si pone neppure la questione di sapere quali siano l'entità e le modalità del lavoro educativo e di cura che si può ragionevolmente pretendere dai genitori non custodi. Chi non accudisce né educa la propria prole non sopporta alcuna conseguenza.

## 2.3. Attribuzione della prole

I litigi in merito all'attribuzione della prole sono leggermente aumentati, ma non è aumentato corrispettivamente il numero di casi in cui i tribunali sono chiamati a pronunciarsi: solitamente, infatti, si consegue un accordo nel corso della procedura. Un numero crescente di padri invoca la parità di diritti ai sensi del nuovo diritto. Tuttavia non si riscontra alcun nesso con la divisione dei ruoli praticata durante la vita comune: anche nei casi litigiosi, prima che intervenisse la separazione, l'educazione e la cura della prole si svolgeva entro uno schema dei ruoli di stampo tradizionale. I padri che rivendicano la custodia per sé presentano di regola un piano in cui sono prevalentemente una nonna, un'amica o terzi ad accudire la prole, mentre il loro proprio contributo si configura assai modesto. Se la decisione di separarsi viene presa dal marito o da entrambi i coniugi, è raro che ci si contenda la prole. Il litigio sorge piuttosto quando il marito viene abbandonato dalla moglie. Sussiste comunque sempre il grande pericolo che il potenziale di conflittualità esistente tra marito e moglie venga rovesciato sulla prole comune. I criteri decisionali adottati dai tribunali non sono né chiari né acquisiti.

## 2.4. Autorità parentale congiunta

La dottrina attuale vuole che, dopo il divorzio, l'autorità parentale venga cogentemente attribuita soltanto al genitore custode. Nonostante ciò, negli ultimi anni e in particolare nel Cantone di Basilea Campagna, diversi tribunali hanno assegnato, adducendo motivazioni diverse, l'autorità parentale a entrambi i coniugi su istanza congiunta. Il dibattito verte ora soprattutto sulle premesse per l'abilitazione: è sufficiente l'accordo di entrambe le parti? quali sono con esattezza i poteri decisionali cui si fa

riferimento? occorre o no che vi sia un nesso con l'esercizio dei doveri educativi e di cura? si tratta forse di un'autonomia privata di carattere astratto mirante a eliminare una discriminazione che colpisce i genitori privati della custodia, cosicché i risultati opportuno affidare il potere decisionale a entrambi? o si tratta piuttosto di non introdurre una separazione tra l'esercizio reale di lavoro educativo e la responsabilità e in che misura dovrebbe allora essere fornito realmente il lavoro educativo?

## 2.5. Contributi di mantenimento

La fissazione dei contributi di mantenimento per la prole dopo il divorzio avviene in base a regole percentuali relativamente rigide (15%, 25%, 30% del reddito mensile netto del coniuge obbligato, in funzione del numero delle figlie e dei figli). Riguardo alle rendite per le donne, un ampio margine è lasciato, a dipendenza delle circostanze, al potere discrezionale e all'equità da realizzarsi nel singolo caso. Nondimeno, si intravedono talune tendenze. Se, da un lato, le rendite per le donne sono assegnate in funzione delle possibilità finanziarie del coniuge obbligato, della durata del matrimonio e degli oneri educativi e di cura, dall'altro lato, sono assegnate prevalentemente come rendite transitorie a copertura di un fabbisogno minimo, riconosciuto fino all'inserimento possibilmente rapido e completo nella vita professionale in corrispondenza al livello formativo di cui le singole donne dispongono. Le esigenze di formazione o perfezionamento professionale non vengono praticamente tenute in considerazione. Il lavoro educativo e di cura non viene valutato concretamente ed è computato in maniera insufficiente (indiretta). Qualora la donna risulti costretta ad assicurare la doppia presenza in un modo che chiaramente supera quanto si possa ragionevolmente pretendere da lei, non si pensa neppure a trovare qualche modalità di compensazione. Il nuovo modo di concepire i ruoli si applica esclusivamente al dovere fatto alla moglie di esercitare un'attività lucrativa. Nel corso della procedura di divorzio è ben raro che venga approfondita l'analisi delle conseguenze che la divisione dei ruoli praticata di comune accordo durante il matrimonio ha nel lungo termine per la situazione professionale e di vita di entrambe le parti. Se la donna divorziata dispone di un certo patrimonio, l'eventuale contributo di mantenimento risulta generalmente decurtato del reddito che si prospetta per la sostanza.

## 2.6. Previdenza per la vecchiaia

Un problema particolare è rappresentato dalla previdenza per la vecchiaia della moglie (divorziata). Per l'intera durata del matrimonio (anche se già viete la separazione), il marito avente un'attività lucrativa si costituisce delle aspettative previdenziali grazie a mezzi prelevati sugli acquisti (la famiglia dispone infatti sempre solo del salario netto). Per la moglie che non eserciti un'attività lucrativa o ne eserciti una a tempo parziale, non si accantonano, prelevandoli sugli acquisti, altrettanti mezzi in vista di costituire delle aspettative previdenziali equivalenti, e questo neppure in caso di separazione. In caso di divorzio, la previdenza per la vecchiaia costituita durante il matrimonio non viene spartita a metà, nonostante che

vi siano stati investiti mezzi derivanti dagli acquisti. L'assenza o le gravi carenze previdenziali della donna divorziata possono tuttavia subentrare nel calcolo della rendita. E in caso se si tratta di donne anziane che, nel corso di un matrimonio di lunga durata, hanno sempre praticato la divisione dei ruoli tradizionale e per le quali risulta evidente che non saranno più in grado di costituirsi alcunché con le proprie forze (non disponendo neppure del necessario patrimonio). Va però subito detto, che il tutto è subordinato alle capacità finanziarie del marito. Normalmente non si fanno né indagini particolareggiate né calcoli, ma solo delle stime. Per quanto riguarda le donne più giovani (il limite sembra aggirarsi sui 45 anni), si presume che siano ancora in grado di costituirsi con le loro proprie forze il minimo vitale richiesto per la vecchiaia.

## 3. Valutazione

Il nuovo diritto matrimoniale deve contribuire a concretare il precetto dell'uguaglianza tra donna e uomo nel rapporto coniugale. La sua introduzione ha eliminato la divisione dei compiti legalmente sancita in passato; ma non ha soppresso il riconoscimento giuridico riservato alla divisione tradizionale dei ruoli. Esso non enuncia alcun principio che obblighi entrambe le parti a fornire un contributo uguale, sia di carattere finanziario sia mediante il lavoro domestico ed educativo; non esige che ciascuna persona sia economicamente autonoma e indipendente dall'altra finanziariamente; non pretende neppure che ciascuna di esse partecipi alla conduzione della casa e all'educazione e alla cura della prole, e che non dipenda per questo dall'altra. Esso lascia ai coniugi di stabilire come vogliono ripartirsi i ruoli tra di loro. Tuttavia, in questo, i coniugi sono da considerarsi uguali, sicché a nessuna delle parti deve derivare uno svantaggio dalla divisione dei ruoli praticata all'interno della coppia. Il nuovo diritto matrimoniale attribuisce esplicitamente uguale importanza e uguale valore ai diversi modi in cui è possibile contribuire al mantenimento e alla prosperità dell'unione coniugale. Esso stabilisce che la persona che, in seguito a un accordo interno, si dedica al governo della casa e all'educazione della prole, rinunciando così al lavoro professionale e al salario, non solo ha diritto a essere mantenuta, ma ha pure diritto a essere debitamente compensata mediante una somma di denaro, della quale può disporre liberamente. Se l'unione coniugale viene sciolta, stando allo spirito e all'obiettivo del nuovo diritto matrimoniale, il marito deve spartire equamente con la moglie quanto ha guadagnato e accumulato durante il matrimonio, e viceversa.

Il modo in cui è finora stato concretizzato il nuovo diritto non rispetta questi principi. Il nuovo diritto si vede tradotto solo in parte nella pratica; una parte consistente non ha ricevuto sin qui alcuna considerazione: una terza parte è persino interpretata in maniera contraria allo spirito dei disposti. In questo momento, la concretizzazione si fa a spese della donna che, durante il matrimonio, ha fornito (di regola tutto) il lavoro domestico ed educativo, spesso

in aggiunta a un (parziale) lavoro professionale (esercitato di regola senza prospettive di carriera); e si traduce a favore dell'uomo che si è potuto costruire una carriera professionale, non fornendo alcun lavoro domestico ed educativo. L'autrice ritiene che, nella pratica, si sia ben lontani dal riconoscere uguale valore al lavoro domestico ed educativo, da un lato, e all'attività lucrativa, dall'altro lato. Le due modalità con cui si configura il contributo dato al mantenimento della famiglia non sono neppure equiparate per quanto riguarda il dovere di fornire: un dovere di fornire lavoro domestico ed educativo si applica, come in passato, solo alle donne; a esso va aggiunto il dovere di esercitare un'attività lucrativa a dipendenza delle condizioni finanziarie. Agli uomini si applica solo il dovere di esercitare un'attività lucrativa, e pertanto nessun dovere di assumere il lavoro educativo e di cura; e ciò neppure quando la loro collaborazione sarebbe indispensabile, dovendo le mogli adempiere ambedue i doveri. La questione relativa all'attività lucrativa che si può ragionevolmente pretendere viene sempre sollevata; ma mai viene sollevata per contro la questione di come ripartire in modo adeguato e ragionevole il lavoro educativo e di cura. Nei casi in cui si ritiene di poter ragionevolmente pretendere l'esercizio di un'attività lucrativa, si imputa il reddito conseguibile per decurtare corrispondentemente le pretese di mantenimento. Ma non si spreca un sol pensiero per appurare se sia opportuno prevedere un meccanismo di compensazione per il lavoro educativo e di cura che si potrebbe ragionevolmente pretendere e che non viene fornito. Meccanismi di compensazione non sono previsti neppure qualora la doppia presenza della donna assuma dimensioni sproporzionate o si registri un'iniqua ripartizione (risp. una carenza) di tempo libero e tempo di rigenerazione.

La diversa valutazione del lavoro domestico ed educativo rispetto al lavoro professionale è palesata, tra l'altro, dal margine di libertà economica lasciato soprattutto quando vi sia prole a carico. Per calcolare i bisogni, si computano gli importi minimi previsti in caso di pignoramento: importi con i quali è impossibile vivere, inferiori persino a quelli che danno diritto all'assistenza. Se a queste condizioni e in presenza di prole si dimezza il saldo eccedente, la donna dovrà - contrariamente all'uomo - impegnare la sua quota anzitutto per assicurare il tenore di vita delle figlie e dei figli. La prassi corrente non prevede che si calcolino i costi effettivi causati dalla prole considerando un tenore di vita confacente: ed è proprio qui che trae una delle sue radici l'impari trattamento economico. Ma anche qualora si tratti di assicurare un tenore di vita confacente, o magari elevato, si riscontrano limitazioni nell'attribuzione del saldo eccedente: ciò mostra chiaramente che la libertà economica non viene concessa negli stessi termini a ciascuna delle parti. Il minore valore attribuito al lavoro domestico ed educativo diventa particolarmente palese in caso di divorzio. Le risorse riacquisite in uno sforzo comune - tra le quali vanno decisamente annoverate anche le aspettative previdenziali e il potenziale di guadagno che è stato possibile costituire - non vengono divisi equamente. La donna divorziata si trova retrocessa laddove si trovava prima del matrimonio, come se, durante il matrimonio stesso, non avesse fornito un contributo equivalente; mentre

l'uomo è ben raro che dopo il divorzio si trovi economicamente nel punto in cui era prima del matrimonio. Per la donna, questa situazione risulta leggermente attenuata solo qualora versi in condizioni di necessità, e solo durante il periodo transitorio (sempre più breve) richiesto per il completo reinserimento professionale. La maggior parte delle donne divorziate e con prole a carico si trova in condizioni economiche decisamente peggiori di quelle riservate agli uomini divorziati.

L'autrice ritiene che vi siano ancora diversi settori in cui il nuovo diritto matrimoniale non è finora stato tradotto nella pratica.

Uno dei punti da chiarire deve essere che a entrambi i coniugi è imposto, a dipendenza delle circostanze, il dovere di prestare lavoro domestico, educativo e di cura. Se uno di essi, volontariamente o per necessità economica, si dedica al lavoro remunerato più di quanto corrisponda alla sua capacità libera, l'altra parte è tenuta ad assumere la corrispettiva quota del lavoro domestico ed educativo. Anche quest'ultimo deve essere ripartito in maniera confacente, come si può ragionevolmente pretendere e come lo esigono le circostanze; ma se in effetti ci si scontrasse a un rifiuto o se per altre ragioni la spartizione si rivelasse impraticabile, è indispensabile offrire una compensazione finanziaria.

Il prossimo punto che merita attenzione è di sapere in quale misura il genitore cui sia stata tolta la prole (in generale il padre) debba essere tenuto, nell'ambito del lavoro educativo e di cura che ragionevolmente si può pretendere che fornisca, ad avere riguardo per le esigenze organizzative legate alla necessaria attività lucrativa dell'altro genitore: questo in particolare allo scopo di assicurare una ripartizione il più possibile equilibrata del tempo libero e di rigenerazione.

Un altro punto da approfondire è la necessità di assicurare effettivamente un'uguale libertà economica all'atto di stabilire i contributi di mantenimento. Per questo occorre prestare maggiore attenzione ai costi reali della prole. Qualora le condizioni economiche siano buone, entrambe le parti devono poter disporre liberamente per sé di una stessa somma - e devono anche avere, ovviamente, le stesse possibilità di risparmio.

Alla moglie senza attività professionale o avente un'attività parziale occorre offrire la stessa possibilità che è data al marito di costituirsi una propria previdenza per la vecchiaia con mezzi provenienti dagli acquisti.

Se il ricorso all'assistenza si rivela inevitabile, per principio non vi è ragione perché sia sempre la moglie a esservi demandata e non il marito. Una simile prassi è comunque in contraddizione con il diritto matrimoniale. Non è dunque per nulla ovvio che si debba mantenere; ma volendolo fare per ragioni pragmatiche, è doveroso ripensarne i termini.

Per quanto attiene al divorzio, occorre anzitutto ridefinire quali beni, aspettative ecc. debbano essere considerati come accumulati a seguito di un comune sforzo e stano, in quanto tali, da dividere. La questione previdenziale deve essere trattata in un modo decisamente diverso; lo stesso dicasi della questione della partecipazione a un accresciuto potenziale di reddito, che la moglie mai più raggiungerà con le sue proprie forze.

Maggiore attenzione deve pure essere prestata agli oneri che anche dopo il divorzio gli ex coniugi dovranno continuare a sopportare insieme. Nel novero andranno chiaramente considerate anche le conseguenze nel lungo termine - ancor oggi del tutto sottovalutate - della tradizionale divisione dei ruoli praticata di comune intesa. Questo il filone entro il quale è indispensabile muoversi: non è infatti ammissibile che la preoccupazione centrale sia di come sgravare finanziariamente il più in fretta possibile il coniuge obbligato a versare i contributi di mantenimento.

Nel caso del reinserimento professionale occorre approfondire la questione di come sia possibile compensare una perdita dovuta all'interruzione della carriera. Il parametro di riferimento non può essere il punto in cui la donna ha smesso di lavorare, ma deve essere il punto in cui potrebbe trovarsi oggi se non avesse smesso per il bene della famiglia. Per il conseguimento di questo obiettivo occorre unire, nel limite del possibile, tutte le forze.

#### BILANCIO DELLA COMMISSIONE FEDERALE PER I PROBLEMI DELLA DONNA

Il nuovo diritto matrimoniale - entrato in vigore il 1° gennaio 1988 - è incentrato sul principio della parità di diritti tra donna e uomo. Soppresso risulta ora in particolare l'art. 160 del Codice civile, secondo cui il marito era il capo dell'unione coniugale, determinava la scelta dell'abitazione comune, ed era tenuto a provvedere al mantenimento della famiglia. Il nuovo diritto matrimoniale definisce la donna e l'uomo come partner uguali, che insieme sono responsabili del benessere della famiglia e che insieme decidono come impostare la loro vita coniugale. Per quanto attiene alla situazione personale e patrimoniale, sia la donna sia l'uomo sono tenuti a fornire, corrispondentemente alle loro capacità, un contributo equivalente in vista di raggiungere il benessere comune. L'attività lucrativa, il lavoro domestico, il lavoro educativo e la collaborazione nella professione o nell'azienda del coniuge sono esplicitamente menzionati quali forme equivalenti di lavoro. Visto che, durante il matrimonio, la ripartizione dei compiti è lasciata alla libera decisione dei coniugi, grande rilievo viene dato alla comune responsabilità per la cura e l'educazione della prole, e per il mantenimento della famiglia. Se uno dei coniugi si occupa della casa e della prole, aiuta l'altro nella professione o nell'impresa, e non può per questo conseguire un reddito proprio, ha diritto a ricevere regolarmente una congrua somma, di cui è autorizzato a disporre liberamente. Nel caso di contributi eccezionali di un coniuge alla professione o all'impresa dell'altro, questi ha diritto a un'equa compensazione. Qualora uno dei coniugi prelevasse sul suo reddito o sul suo patrimonio un contributo eccezionale per il mantenimento della famiglia, ha diritto a un'equa indennità.

Quale regime dei beni ordinario è stata introdotta la partecipazione agli acquisti. Durante il matrimonio, entrambi i coniugi amministrano e dispongono separatamente dei loro beni (beni propri e acquisti). Ciò significa che ora anche la moglie rimane proprietaria senza alcuna limitazione del patrimonio che già possedeva prima del matrimonio o che ha accumulato a proprio nome con il lavoro, un'eredità o una donazione durante il matrimonio. Quando l'unione coniugale viene sciolta per decesso o divorzio, gli introiti conseguiti durante il matrimonio (acquisti) sono ripartiti e attribuiti in ragione della metà a ciascuno dei coniugi. In altri termini, la moglie partecipa alla metà degli acquisti del marito, mentre il marito partecipa alla metà degli acquisti della moglie.

I disposti del nuovo diritto matrimoniale hanno fatto nascere, in molte donne e in molti uomini, grandi aspettative per quanto attiene all'uguaglianza tra i sessi. Ma ora sembra che una parte di tali aspettative non si realizzi.

Le indagini sulla concretizzazione del nuovo diritto matrimoniale nell'ambito delle misure a tutela dell'unione coniugale e delle procedure di divorzio eseguite su mandato della Commissione federale per i problemi della donna non coprono le pratiche giudiziarie di tutta la Svizzera e, pertanto, non pretendono in alcun modo di fornire una panoramica completa. Le interviste fatte in distretti scelti dei cantoni di Basilea Campagna, Basilea Città, Ginevra, Vaud e Zurigo forniscono nondimeno delle indicazioni sia in merito all'applicazione del nuovo diritto matrimoniale nella pratica dei tribunali civili, sia in merito alle esperienze che le avvocate e gli avvocati, le giudici e i giudici hanno fatto con questo nuovo diritto.

I rapporti di Doris Farner-Schmidhauser, Elisabeth Freivogel e Jean-François Perrin mostrano che, nell'ambito delle misure a tutela dell'unione coniugale e delle procedure di divorzio, il nuovo diritto matrimoniale non ha promosso alcun sensibile miglioramento della situazione della donna.

Dai rapporti emerge anche che i tribunali non seguono una prassi uniforme. I giudizi variano a dipendenza del cantone, della zona (urbana o rurale), del tribunale, della sezione e della composizione del tribunale stesso come pure del diritto procedurale cantonale. Ai tribunali è dato un margine di latitudine relativamente ampio, dato che non esistono criteri generalmente riconosciuti per definire p.e. a che cosa corrisponda nella pratica il concetto di equivalenza tra attività lucrativa e lavoro educativo e domestico iscritto nel nuovo diritto matrimoniale. Mancano soprattutto delle basi di calcolo impegnative che aiutino a stabilire p.e. che cosa rappresenti il cosiddetto "debito mantenimento della famiglia". Esiste una vera discrepanza tra il principio dell'unione improntata alla parità di diritti tra donna e uomo postulato dal nuovo diritto matrimoniale e la ripartizione dei ruoli tuttora corrente, che vede la donna - quando anche eserciti un'attività lucrativa - responsabile del lavoro educativo e del lavoro domestico, e dunque tenuta a precisi doveri. Sembra insomma che - anche per quanto attiene alla prassi di concretizzazione dei tribunali - si sia poco sensibili al fatto che l'uguaglianza tra i sessi comporta anche per gli uomini una responsabilizzazione riguardo a talune mansioni e, pertanto, ulteriori doveri. A questo proposito va detto che tanto le avvocate e gli avvocati quanto i tribunali dovrebbero talvolta dar prova di maggiore immaginazione.

Le tendenze fondamentali rilevate sono:

- a) L'applicazione del nuovo diritto matrimoniale è stata finora soltanto parziale.
- b) Una parte dei disposti viene interpretata in modo contrario al principio che vuole i due coniugi come partner aventi uguali diritti: e ciò a scapito delle donne.

Nei settori considerati dalle indagini, l'applicazione concreta del nuovo diritto matrimoniale non ha (finora) consentito di raggiungere una vera uguaglianza tra i sessi: si constata piuttosto uno spostamento dei doveri a carico delle donne. I disposti che, di regola, potrebbero favorire anzitutto le donne sono adottati ancor troppo di rado dalle avvocate e dagli

avvocati risp. dai tribunali. Da un lato, si constata di continuo che le donne sono e vengono tuttora troppo poco o per nulla informate in merito ai loro diritti. Dall'altro lato, bisogna però anche riconoscere che per le donne è oggettivamente difficile e, a dipendenza delle circostanze, fonte di conflitti far valere con determinazione i loro diritti nei confronti dei propri mariti.

Con ciò non si intende affatto dire che il nuovo diritto matrimoniale non costituisca un passo nella buona direzione. Sancendo il principio che nel matrimonio si realizza un'unione tra due persone aventi uguali diritti, esso tiene conto in modo adeguato degli sviluppi che la società ha conosciuto negli ultimi decenni: la rinuncia ad attribuire nuovamente dei ruoli per legge indica che il futuro serba possibilità di cambiamento e di sviluppo. Tuttavia si stanno delineando anche le sue limitazioni. Da un lato, il nuovo diritto non viene ancora considerato sistematicamente né viene applicato in maniera ponderata; all'altro lato, si constata che anche un diritto matrimoniale progressista conosce dei limiti: limiti imposti da altri settori del diritto, nei quali la realizzazione della parità è tuttora carente (esempio: diritto concernente il divorzio; diritto delle assicurazioni sociali); limiti dovuti alle condizioni marginali di tipo strutturale e sociale che ancor oggi si frappongono al concretamento del principio delle pari opportunità per la donna e l'uomo (esempio: discriminazioni salariali, offerta carente di strutture di accoglienza per l'infanzia e la gioventù, mancata realizzazione di orari scolastici compatibili con gli orari di lavoro, carenza di scuole con mensa e doposcuola, ostacoli al reinserimento professionale).

Nelle indagini sulle modalità di applicazione del nuovo diritto matrimoniale nell'ambito delle misure a tutela dell'unione coniugale e in quello della procedura di divorzio, esperite su mandato della Commissione federale per i problemi della donna, viene presentata una serie di importanti e interessanti conclusioni. Anche se in merito ad alcune delle questioni esaminate il tratto saliente sembra essere la diversa prassi seguita dai tribunali, per altri aspetti si notano tendenze comuni. La Commissione sottolinea, perciò, l'importanza dei suggerimenti formulati dalle due autrici e dall'autore dei rapporti allo scopo di colmare le carenze applicative in merito al nuovo diritto.

La Commissione riassume qui i risultati fondamentali delle tre indagini in materia di misure a tutela dell'unione coniugale, diritti di visita, attribuzione della prole, esercizio congiunto dell'autorità parentale dopo il divorzio, contributi di mantenimento e previdenza per la vecchiaia dopo il divorzio, e sviluppa in seguito le proprie conclusioni.

### 1. Misure a tutela dell'unione coniugale

Il nuovo diritto matrimoniale ha comportato un ampliamento dei disposti riguardanti le misure a tutela dell'unione coniugale che, di regola, potrebbe avanzare le donne. Per quanto attiene a una procedura senza istanza di vita separata, si tratta segnatamente degli art. 163 (ripartizione dei ruoli e contributo dei coniugi al debito mantenimento della famiglia), art. 164 (somma a libera disposizione del coniuge che si

occupa della casa), art. 165 (contributi straordinari di uno dei coniugi), art. 170 (obbligo di informazione) e art. 178 (restrizioni del potere di disporre).

Ma in che misura sono invocati questi nuovi disposti, e come vengono interpretati? Prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto matrimoniale, vera chi diceva che questo nuovo diritto avrebbe reso la giudice o il giudice competente per le misure di tutela dell'unione coniugale il terzo partner nell'unione coniugale. Tuttavia, stando alle tre indagini, le giudici e i giudici competenti non sono affatto sollecitati più spesso che in passato. Dato che, come sotto il vecchio diritto, la regolamentazione delle misure a tutela dell'unione coniugale compete ai cantoni, è chiaro che tali misure sono applicate in modo diverso da un cantone all'altro. Nondimeno si nota una tendenza comune in questo senso: nelle regioni rurali viene piuttosto richiesta una consulenza generica sui problemi coniugali; nelle regioni urbane è più frequente che le giudici e i giudici siano sollecitati per una consulenza sulle questioni finanziarie.

Le indagini promosse dalla Commissione federale per i problemi della donna hanno permesso di appurare che, per lo meno per il periodo preso in esame, vari dei disposti che potrebbero migliorare la situazione giuridica delle donne non sono affatto invocati o lo sono di rado (v. Farner-Schmidhauser, Freivogel, Perrin, capitolo II\*).

Proprio l'art. 164 CC (somma a libera disposizione del coniuge che si occupa della casa), che prima della votazione aveva dato adito a grandi controversie, non è stato invocato presso nessuno dei tribunali dei distretti considerati nell'indagine. Ciò stupisce assai, considerando che molte delle mogli che si occupano della casa e della prole ricevono dai corrispettivi mariti solo somme modiche per i bisogni del ménage, anche quando le condizioni finanziarie consentirebbero un certo agio. Se le donne rinunciano a ciò che per legge spetta loro e perché sono del tutto ignare di avere il diritto di pretendere una simile somma a libera disposizione. Inoltre, v'è da presumere che molte donne rinuncino a recarsi dalla giudice o dal giudice semplicemente per timore di pregiudicare la pace in famiglia. Un'ulteriore ragione potrebbe essere ravvisata nel disagio che le donne provano a dover rivolgersi alla giudice o al giudice.

E assai probabile che ragioni simili facciano sì che anche le altre misure a tutela dell'unione coniugale siano così raramente invocate. Stando alle tre indagini, l'art. 170 CC (obbligo di informazione) e l'art. 178 CC (restrizioni del potere di disporre) sono invocati ben più frequentemente nell'ambito delle procedure di separazione e di divorzio che in quello delle misure a tutela dell'unione coniugale. Non è tuttavia possibile fornire delle indicazioni in merito alla frequenza statistica di tali istanze (v. Farner-Schmidhauser, Freivogel, Perrin, capitolo II).

Le istanze più frequenti riguardano misure a tutela dell'unione coniugale (senza richiesta di vita separata): il loro scopo è manifestamente di ri-

\* Le indicazioni dei capitoli riguardano il rapporto integrale: Effets juridiques du nouveau droit matrimonial. Rapport de la Commission fédérale pour les questions féminines, Berne 1991

chiamare l'altro coniuge ai suoi doveri. E ciò non tanto per problemi nuovi, come la ripartizione dei ruoli o del lavoro nella famiglia, quanto per problemi vecchi, che già sotto il diritto previgente davano adito a simili azioni: si tratta in particolare dell'alcolismo, della mania del gioco, delle relazioni adulterine e della generale negligenza nei confronti della famiglia (v. Farner-Schmidhauser, Freivogel, Perrin, capitolo II).

Come sotto il vecchio diritto, la maggior parte delle istanze riguardanti misure a tutela dell'unione coniugale mirano alla **sospensione della comunione domestica**. Mentre sotto il vecchio diritto un coniuge poteva lasciare l'abitazione coniugale solo quando la sua salute, la sua buona reputazione o la sua situazione economica fossero state pregiudicate dalla convivenza, con la nuova regolamentazione questo diritto è dato quando la personalità o la sicurezza economica del coniuge o il bene della famiglia sono in grave pericolo (art. 175 CC). Nella pratica giuridica corrente, stando alle valutazioni espresse dalle giudici e dai giudici interpellati, anche per questo aspetto è tuttavia cambiato ben poco. Come già sotto il vecchio diritto, dall'entrata in vigore del nuovo diritto matrimoniale sono prevalentemente le donne a chiedere la separazione nell'ambito delle misure a tutela dell'unione coniugale. I mariti chiedono con maggiore frequenza direttamente il divorzio o replicano all'istanza della moglie tendente alla vita separata avviando un'azione di divorzio.

All'atto di **stabilire i contributi di mantenimento** in caso di separazione (e di divorzio), il litigio verte vtepid su che cosa sia il contributo del 100% che ciascun coniuge è tenuto a fornire. Uno degli effetti del nuovo diritto matrimoniale è appunto che, al momento di fissare i contributi di mantenimento, la moglie deve per principio lasciarsi imputare integralmente il proprio reddito. La categoria dei beni riservati è infatti stata abolita. Per quanto riguarda ciò che sia da considerarsi come 'debito mantenimento' non si riscontra una prassi uniforme: sembra tuttavia diffusa l'usanza di **computare sempre integralmente il reddito della moglie**. Ciò significa che la **prestazione supplementare** fornita dalla moglie cui è affidata la custodia della prole - e che oltre a svolgere un'attività lucrativa si impegna per accrescere il bene delle figlie e dei figli, procurando loro cibo e vestiario, passando le serate e i fine-settimana insieme, assumendo la responsabilità per la loro educazione - non viene considerata in alcun modo. Invece sarebbe opportuno che una simile prestazione supplementare venisse conteggiata al momento di imputare il reddito secondo il nuovo diritto matrimoniale.

Nelle sentenze prese in esame e stando a quanto emerge dalle interviste fatte alle giudici e ai giudici, gli **asseggni per la prole** sono calcolati in maniera diversa. Di regola, le spese per la custodia delle figlie e dei figli durante le ore di lavoro della madre sono considerati nel calcolo dei bisogni. Per contro, le spese di custodia che eventualmente si assommano fuori degli orari lavorativi devono essere assunti dalla madre stessa. I costi effettivi causati dalla prole non sono considerati (scolarizzazione, educazione musicale, tempo libero, abbigliamento, tenore di vita, vacanze ecc.) (v. Farner-Schmidhauser, Freivogel, Perrin, capitolo II).

Mentre la moglie può essere tenuta a **riprendere l'attività lucrativa** fino al 100% quando anche debba occuparsi della prole, al marito i tribunali non

fanno alcun obbligo di assumersi compiti educativi. Il fatto che il marito non fornisca alcuna prestazione nell'ambito dell'educazione e della cura della prole non comporta alcuna conseguenza: né è tenuto a dedicarsi alle sue figlie e ai suoi figli, né è tenuto a una compensazione finanziaria per questa sua mancata prestazione (v. Freivogel, cap. II).

L'importo disponibile dopo che i bisogni dei due coniugi siano stati soddisfatti viene solitamente attribuito in ragione di una metà a ciascuna delle parti. Sembra che tale dimezzamento dell'importo eccedente venga praticato anche quando uno dei coniugi debba occuparsi della prole (v. Farner-Schmidhauser, Freivogel, Perrin, capitolo II). Ma, in presenza di figlie e figli, il dimezzamento dell'importo eccedente si giustifica solo se i costi effettivi e i bisogni elementari sono prima stati coperti integralmente. Se ciò non fosse il caso, il genitore custode sarà in realtà costretto a impiegare la quota spettante gli per soddisfare i bisogni fondamentali della prole, mentre il genitore avente obblighi di mantenimento potrà disporre liberamente della sua quota.

#### Conclusioni:

1. I disposti del nuovo diritto matrimoniale che le donne potrebbero far valere a loro vantaggio nell'ambito delle misure a tutela dell'unione coniugale sono ancora poco invocati nella pratica. Importante a questo proposito appare dunque l'attuazione di un'intensa campagna informativa che renda le donne conscie dei loro diritti.
2. Se il genitore custode fornisce una prestazione supplementare esercitando un'attività lucrativa e, nel contempo, dedicandosi alla cura e all'educazione delle figlie e dei figli, tale prestazione deve essere considerata all'atto di imputare il reddito del lavoro per stabilire i contributi di mantenimento.
3. Calcolando i costi di mantenimento della prole è necessario considerare i costi effettivi come pure il lavoro curativo ed educativo effettivamente fornito.
4. Le spese relative alla custodia della prole da parte di terzi durante le ore lavorative del genitore cui essa è affidata devono per principio essere valutate per stabilire il corrispettivo contributo di mantenimento. Anche il genitore custode (di regola la madre) ha diritto a passare una parte del proprio tempo libero senza doversi sempre occupare delle figlie e dei figli.
5. In caso di separazione, una volta che sia assicurata la copertura di tutti i bisogni elementari derivanti dal livello di vita abitata, segnatamente anche per la prole, e dopo aver proceduto alla compensazione finanziaria per le prestazioni che ragionevolmente si potrebbero pretendere ma non vengono fornite, si dividerà l'eventuale importo eccedente assegnandone metà a ciascun coniuge. Di tale importo, *ciascun* coniuge deve poter disporre liberamente.

## 2. Diritto di visita

Il nuovo diritto matrimoniale stabilisce che i doveri dei genitori nei confronti della loro prole non sono solo di carattere finanziario, ma comprendono anche la cura e l'educazione (art. 159 e art. 163 CC). La negligenza nei confronti della prole costituisce d'altronde una violazione dei doveri nei confronti dell'unione coniugale. Al momento di iniziare la vita separata o dopo il divorzio, si regolano le questioni inerenti all'esercizio dell'autorità parentale, ai contributi di mantenimento e al diritto di visita del genitore privato della prole. Il diritto di visita va considerato come il diritto che questo genitore ha di coltivare il contatto personale con le figlie o i figli, nella misura in cui ciò non pregiudica il loro bene. Per converso, esso implica anche il diritto delle figlie o dei figli di avere contatti e di beneficiare dell'educazione e delle cure del genitore a cui sono stati sottratti.

Le indagini di Farner-Schmidhauser e Freivogel (l'indagine di Perrin non tratta questa problematica) giungono alla conclusione che la propensione dei tribunali a concedere ampi diritti di visita è oggi maggiore che non in passato. Se il rapporto tra genitori e prole è buono, si tratta spesso di 2 fine-settimana il mese, più i giorni festivi, cui si aggiungono 2 a 4 settimane di vacanze l'anno. Succede sempre più spesso che venga concesso il diritto di visita per una giornata lavorativa (il pomeriggio o la sera). Già nel suo rapporto del 1987 sulla revisione del diritto concernente il divorzio, la Commissione federale per i problemi della donna evidenziava quanto fosse importante per la figlia o il figlio di coltivare un buon rapporto con il genitore dal quale vive separato. L'estensione del diritto di visita rappresenta dunque per principio un'evoluzione da ritenersi positiva.

Tuttavia, le tre indagini esperte rivelano che quest'evoluzione non manca di porre problemi.

Sia nel definire sia nel modo di esercitare il diritto di visita, si possono constatare differenze legate al sesso (Freivogel, capitolo IV). Stando alle valutazioni espresse dalle giudici e dai giudici interpellati, le madri che non hanno la custodia della prole sono più disposte a limitare o a organizzare la loro attività lucrativa in modo da potersi occupare il più spesso possibile personalmente delle figlie e dei figli. I padri custodi confidano nel fatto che le madri continueranno a occuparsi delle figlie e dei figli in misura ben più ampia di quanto non preveda il diritto di visita. Nel caso inverso, i padri si dimostrano assai meno disponibili. Ciò può essere dovuto al fatto che la società accetta tuttora che un padre sia negligente nei confronti della prole; mentre una madre che si comportasse con la stessa negligenza non soddisferebbe le norme sociali e dovrebbe affrontare sentimenti di colpa e rimproveri da parte di terzi.

Per quanto attiene all'esercizio del diritto di visita, nulla è cambiato. E tuttora più frequente che siano i padri e non le madri a coltivare contatti con la prole solo nell'ambito del diritto di visita. Succede spesso che i padri esercitino il loro diritto di visita irregolarmente e che, dopo qualche tempo, non lo esercitino più del tutto. Nella pratica dei tribunali considerati nelle indagini, il mancato esercizio del diritto di visita non

produce alcuna conseguenza. I diritti di visita sono considerati come diritti che non comportano doveri, anche se in realtà, secondo il diritto stabilito, sarebbero associati a taluni obblighi. E' il caso di menzionare qui il dovere di partecipare (almeno parzialmente) all'educazione e alla cura della prole, e al dovere di tenere conto dell'attività lucrativa del genitore custode. Benché le pretore e i pretori intervistati ammettano che il diritto di visita comporti almeno un dovere (morale), si mostrano scettici per quanto attiene alla possibilità di imporre (giuridicamente) un simile dovere. Tanto più stupisce allora che a questo proposito non si discuta nemmeno di un'indennità finanziaria a risarcimento del danno patito.

Conclusioni:

1. La situazione professionale e le condizioni di vita quotidiane del genitore custode devono assurgere a criterio fondamentale nella definizione del diritto di visita.
2. La regolamentazione del diritto di visita deve creare delle reali possibilità di sgravio per il genitore custode: ciò significa adattare ampiamente gli orari di visita ai suoi bisogni (temporali).
3. Il diritto di visita comporta il diritto del genitore non custode al contatto personale con le figlie o i figli e vice versa. Di conseguenza, il diritto di visita comporta anche un certo dovere del genitore non custode a collaborare alla cura e all'educazione.
4. Il genitore che non esercita o esercita solo irregolarmente il proprio diritto di visita deve essere tenuto a un risarcimento finanziario.

### 3. Attribuzione della prole

L'attribuzione della prole è contesa non solo in caso di divorzio, ma anche nell'ambito delle misure provvisionali ai sensi dell'art. 145 CC e in quello delle misure a tutela dell'unione coniugale. Durante il periodo studiato, nel Cantone Zurigo ad esempio, i tribunali si sono pronunciati sull'attribuzione della prole meno spesso in caso di divorzio che non stabilendo le cosiddette misure provvisionali (v. Farner-Schmidhauser, capitolo V).

I tribunali si basano fondamentalmente sul principio dell'uguaglianza tra la madre e il padre: ciò non tanto a seguito del nuovo diritto matrimoniale quanto della giurisprudenza del Tribunale federale. Nel caso di una separazione e di un divorzio, l'attribuzione della prole avviene sempre tenendo conto delle circostanze specifiche del singolo caso. Criterio essenziale è il bene della bambina o del bambino in questione. Importante è inoltre quale dei due genitori si è sin lì maggiormente dedicato di persona alla propria prole, e quale dei due offre maggiori garanzie di stabilità per il futuro. Qualora la bambina o il bambino abbiano raggiunto una certa età, i tribunali considerano anche i suoi desideri.

Nei casi presi in esame, Farner-Schmidhauser/Freivogel/Perrin constatano che oggigiorno i mariti reclamano più spesso che in passato la custodia della prole. L'argomento addotto è la parità di diritti sancita dal nuovo diritto matrimoniale. Sono soprattutto uomini che si trovano nelle posizioni intermedie della gerarchia professionale - p.e. laureati, liberi professionisti, operatori sociali - e che già durante il matrimonio avevano limitato l'attività professionale per collaborare nella cura e nell'educazione delle figlie o dei figli a chiedere che venga loro conferita l'autorità parentale.

Ma che conseguenze ha il fatto che oggi molti più padri che in passato vogliono vedersi attribuita la prole? Una possibile conseguenza è che, in proporzione, le figlie e i figli vengano più spesso affidati ai rispettivi padri. Un confronto dei dati disponibili per gli anni 1985 e 1989 conferma tuttavia chiaramente una simile ipotesi, perlomeno per quanto attiene al Cantone Zurigo (v. Farner-Schmidhauser, capitolo V).

Riguardo all'attribuzione effettiva della prole, il nuovo diritto matrimoniale non ha pertanto (ancora) prodotto alcuna modifica. Per contro, questo stesso diritto è invocato dagli uomini come argomento a tale fine: e ciò indipendentemente dal tipo di divisione del lavoro praticato dalla coppia (v. Freivogel, capitolo V). Oggi, vi è un numero maggiore di mariti che contendono alle rispettive mogli la figliolanza comune. Nella maggior parte dei casi, l'attribuzione della prole è decisa a favore della madre. Secondo la Commissione federale per i problemi della donna, questa prassi non costituisce una discriminazione per gli uomini (v. Perrin, capitolo V). E' semplicemente l'espressione di una realtà sociale nella quale, di regola, le donne accudiscono in maniera preponderante alla propria prole anche se svolgono un'attività lucrativa, si occupano della casa, e rinunciano al loro tempo libero e a un loro spazio personale. Da tutte e tre le indagini (Farner-Schmidhauser/Freivogel/Perrin) emerge d'altronde chiaramente che vi sono tuttora più donne che uomini disposti a imporsi limitazioni e sacrifici personali pur di ottenere l'autorità parentale per le loro figlie e i loro figli.

A questo proposito, l'indagine svolta da Freivogel solleva un altro punto importante: vi è da presumere che la maggiore frequenza con cui i padri rivendicano l'autorità parentale abbia fatto aumentare le pressioni a cui sono esposte le donne. Sorge il dubbio che simili rivendicazioni siano spesso utilizzate come mezzo di pressione (nel senso che "io rinunciavo alle bimbe e ai bimbi solo se tu ti accontenti di contributi di mantenimento più contenuti"), oppure come mezzo di vendetta ("visto che mi hai abbandonato..."). Elisabeth Freivogel scrive che l'aumento della conflittualità in merito all'attribuzione della prole non riveste eccessiva importanza per i tribunali, dato che, nel corso di una procedura che risulta comunque lunga, le parti finiscono per giungere a un accordo senza che sia il tribunale stesso a dover pronunciarsi. Le negoziazioni in vista di una convenzione ne risultano tuttavia complicate.

La conflittualità tra le parti si è acuita. Le donne sono esposte a notevoli pressioni e, pur di porre termine al conflitto, sono facilmente disposte a rinunciare a tutto, fuorché alle loro figlie e ai loro figli (v. Freivogel, capitolo V). Gli uomini sembrano essere più sensibili ai

presunti privilegi delle donne che non consapevoli delle discriminazioni e degli svantaggi che le donne devono ancor oggi fronteggiare; essi tendono inoltre a esigere di beneficiare di uguali diritti - il diritto di ottenere la custodia della prole -, ma si guardano dall'accollarsi uguali doveri - cura ed educazione della prole, governo della casa - già durante il matrimonio.

#### Conclusioni:

1. Anche se durante il matrimonio venne praticata una divisione dei ruoli di stampo tradizionale, sempre più uomini - invocando la parità di diritti tra donna e uomo - rivendicano per sé l'attribuzione della prole.
2. Nonostante questo, dall'entrata in vigore del nuovo diritto matrimoniale non si è ancora constatata alcuna modifica nella prassi di attribuzione: nella maggior parte dei casi controversi, le figlie e i figli sono affidati alla madre.
3. E contrario allo spirito della nuova legge che le nuove aspettative degli uomini esercitano ulteriori pressioni sulle donne, costringendole ad accollarsi più oneri di quanti già non ne abbiano nella cura e nell'educazione della prole, nel governo della casa e nella vita professionale.
4. A criterio determinante nell'attribuzione della prole, stabilità considerando anzitutto il bene di quest'ultima, deve assurgere il fatto che il genitore che ne rivendica l'autorità parentale se ne sia già occupato durante il matrimonio in maniera preponderante.

#### 4. Esercizio congiunto dell'autorità parentale dopo il divorzio

In Svizzera, il vigente diritto concernente il divorzio non prevede la possibilità per gli ex-coniugi di esercitare congiuntamente l'autorità parentale. Un problema, questo, su cui andrà presa una decisione nell'ambito della prossima revisione di tale diritto; ma anche senza regolamentazione legale, i tribunali si trovano già oggi a dover affrontarlo.

La questione della prassi adottata dai tribunali in merito all'esercizio congiunto dell'autorità parentale è stata analizzata nell'ambito di ciascuna delle tre indagini di cui si è fatta promotrice la Commissione federale per i problemi della donna. Lo scopo era di chiarire in quale misura i tribunali fossero confrontati con il problema e come lo risolvessero.

Tutti e tre gli studi menzionano casi in cui venne sollecitata la possibilità di esercitare congiuntamente l'autorità parentale. Nei distretti considerati dalle indagini non esiste una prassi unitaria in merito. La comune istanza dei genitori viene in parte accolta e in parte respinta dai tribunali. Tra le giudici e i giudici intervistati prevale l'opinione che l'introduzione della possibilità legale di esercitare congiuntamente l'autorità parentale corrisponda a un bisogno sempre più sentito nella so-

cietà (Farner-Schmidhauser, Freivogel, Perrin, capitolo VI). Tale esercizio congiunto è considerato problematico laddove tra i genitori sussistano profonde divergenze d'opinione.

E dunque il caso di chiedersi secondo quali criteri i tribunali valutino un'istanza mirante a ottenere l'esercizio congiunto dell'autorità parentale. La constatazione che si impone per i distretti considerati è che non esistono criteri unitari. Esiste al massimo una concordanza di fondo sul fatto che l'esercizio congiunto dell'autorità parentale pone i genitori di fronte a un compito arduo. Ma non appena si tratta di definire concretamente i requisiti che essi debbono soddisfare per affrontarlo con successo, ecco che di nuovo le opinioni divergono. Uno dei tribunali distrettuali subordina l'esercizio congiunto dell'autorità parentale alla condizione che entrambe le parti si dedichino realmente in uguale misura alla cura e all'educazione della prole; esso pretende insomma che vi sia un legame tra autorità parentale e assunzione effettiva del compito di custodia e del lavoro educativo e di cura. Un altro tribunale distrettuale, per contro, non esige che vi sia questo legame e valuta i due aspetti come indipendenti uno dall'altro. I casi descritti nei rapporti illustrano in modo lampante questa assenza di una comune prassi.

#### Conclusioni:

1. L'assenza di una prassi unitaria da parte dei tribunali nella questione dell'esercizio congiunto dell'autorità parentale non può essere ritenuta soddisfacente. E dunque indispensabile che vengano prese delle decisioni in merito nell'ambito della revisione del diritto concernente il divorzio.
2. E necessario prevedere delle misure affinché l'introduzione dell'autorità parentale congiunta non si tramuti in uno strumento di pressione da usarsi nella contesa per l'attribuzione della prole e/o per l'entità e la durata dei contributi di mantenimento.
3. La Commissione federale per i problemi della donna giudica prioritario l'allestimento di un elenco di criteri chiari e impegnativi che permettano di stabilire in quali casi sia possibile concedere l'esercizio congiunto dell'autorità parentale.

#### 5. Contribuiti di mantenimento in caso di divorzio

Il diritto concernente il divorzio non venne incluso nella revisione del diritto matrimoniale entrata in vigore il 1° gennaio 1988. Ciò significa che le prestazioni in caso di divorzio previste secondo l'art. 151 CC (indennità e riparazione morale) e l'art. 152 CC (pensione alimentare) rientrano tuttora nel diritto vigente. Secondo quest'ultimo, in caso di divorzio deve essere chiarita la questione della colpa mediante una procedura probatoria. La prassi dei tribunali considerati nelle indagini conduce su questo punto a risultati talvolta divergenti.

I tribunali del Cantone Zurigo concedono o rifiutano il diritto alla rendita in funzione della colpa. In presenza di colpa concorrente del coniuge richiedente, si constata anzitutto che la rendita ancora da stabilirsi deve essere ridotta a dipendenza della gravità di tale colpa. In base alle sentenze dei tribunali distrettuali zurighesi, oltre il 90% dei casi è liquidato mediante un accordo tra le parti sulla regolamentazione degli effetti collaterali del divorzio. La percentuale menzionata comprende anche le convenzioni di divorzio stese con la collaborazione del tribunale. Anche in questi casi, la rendita è stabilita in funzione della colpa. La questione della colpa non viene chiarita solo se la pretesa è da considerarsi nulla già per altre ragioni, per esempio se il coniuge richiedente non subisce alcun danno a seguito del divorzio e/o non cade nell'indigenza (v. Farner-Schmidhauser, capitolo VII).

Nelle procedure di divorzio, i tribunali dei cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna, non attribuiscono in pratica più la colpa prevalentemente o integralmente a una delle parti. Dato che, in virtù del cambiamento di mentalità registratosi nella società, la colpa non può spesso essere attribuita in modo univoco ai sensi della legge, il divorzio viene pronunciato per ragioni oggettive. Ne consegue che le rendite non vengono attribuite in funzione della colpa, bensì in funzione della necessità (art. 152 CC) (v. Freivogel, capitolo VII). Per le donne, questa prassi ha talvolta pesanti conseguenze: poiché secondo il vigente diritto sul divorzio una compensazione per la perdita del mantenimento è possibile solo se la colpa è imputabile prevalentemente al coniuge obbligato al pagamento, le donne ottengono rendite più basse che non sotto il vecchio diritto matrimoniale. Le rendite assegnate sulla base del principio della necessità sono inferiori a quelle calcolate in funzione della colpa. L'attuale diritto concernente il divorzio non consente ai tribunali di procedere a una compensazione.

Nello stabilire l'entità e la durata di una rendita, i tribunali valutano in modo diverso criteri quali, ad esempio, l'indipendenza economica e l'obiettivo del reinserimento professionale della moglie. Essi tengono di regola conto delle condizioni economiche e delle facoltà finanziarie del coniuge obbligato al pagamento, della divisione dei ruoli durante il matrimonio, degli impegni derivanti dalla cura e dall'educazione della prole, dell'età della prole, dell'età dell'avente diritto, della durata del matrimonio, della salute, delle possibilità di guadagno, della gravità della colpa e di possibili deficit previdenziali. I casi riportati nei rapporti d'indagine palesano tuttavia le grandi variazioni cui soggiace la ponderazione di questi criteri. Una compensazione per aver rinunciato durante il matrimonio a costruirsi una propria carriera professionale a favore del coniuge avente un'attività lucrativa è prevista solo in via d'eccezione: p.e. quando la moglie ha esercitato un'attività lucrativa per consentire al marito di compiere degli studi. Il fatto di liberare il coniuge in maniera generale dai doveri familiari non è considerato un criterio sufficiente per giustificare una compensazione.

La donna non partecipa più al reddito del lavoro conseguito dall'uomo dopo il divorzio, se non in maniera limitata qualora benefici di una rendita attribuita in funzione della colpa. Ne consegue che, dopo il divorzio, l'uomo dispone di un margine di manovra finanziario più ampio che non la donna. Di regola, con il divorzio la donna viene a trovarsi in condizioni

finanziarie peggiori che con la separazione: questo perché lo scioglimento del matrimonio sopprime l'obbligo per il coniuge di contribuire al mantenimento dell'unione coniugale.

Attualmente, si nota la tendenza ad attribuire complessivamente alle donne delle rendite di minore entità e di minore durata che non sotto il regime del vecchio diritto matrimoniale. Le rendite che coprono i bisogni, in particolare anche le rendite vitalizie, sono diventate l'eccezione. In linea di massima, si presume che dopo il divorzio, concesso tutt'al più un periodo di transizione, si possa ragionevolmente pretendere dalle donne che riprendano l'attività lucrativa. Oggi si pretende insomma più spesso e più rapidamente dalle mogli che riprendano il lavoro extradomestico dopo il divorzio, anche se devono ancora occuparsi della prole e anche se durante il matrimonio, proprio a causa della prole e del lavoro domestico, non hanno potuto esercitare per anni alcuna attività lucrativa. Oggi si disputa inoltre maggiormente su ciò che si debba intendere per 'bisogni giustificati' e 'standard di vita adeguato'. Sin qui, i risultati delle tre indagini sono concordanti. Diverse sono per contro le valutazioni fornite in merito alle ragioni di una simile evoluzione. Mentre Farner-Schmidhauser ritiene che le ragioni debbano essere ricercate non tanto nel nuovo diritto matrimoniale quanto nella giurisprudenza del Tribunale federale, sviluppata ancora sotto il vecchio diritto, Freivogel e Perrin sono propensi a vedere un nesso proprio con il nuovo diritto matrimoniale.

Benché nel decidere se si possa ragionevolmente pretendere dalla moglie che riprenda un'attività lucrativa a tempo parziale o completo dopo la separazione o il divorzio i tribunali considerino il numero e l'età delle figlie e dei figli affidati alla sua custodia, è ben raro che essi svolgano un'analisi differenziata delle reali opportunità che il mercato del lavoro offre alle donne. Le indagini esperite su mandato della Commissione federale per i problemi della donna mostrano che la tendenza ad accollare alle donne maggiori oneri e maggiori obblighi finanziari si sta imponendo più rapidamente che non la tendenza ad assegnare loro in termini reali la metà delle risorse disponibili (v. soprattutto Perrin, capitolo VII). Per la durata della formazione o del perfezionamento professionale viene talvolta concessa una rendita più elevata se, durante questo periodo, la moglie non può svolgere un'attività professionale o può svolgerla solo in maniera limitata e/o deve sostenere un disborso supplementare (v. Farner-Schmidhauser, capitolo VII). Troppo poca è tuttora la considerazione riservata ai problemi che pone il reinserimento professionale dopo un'assenza spesso pluriennale dal mercato del lavoro e, di riflesso, ai problemi legati alla mancante dimestichezza con la pratica e alla carenza di qualifica permanente: un fattore, quest'ultimo, sempre più importante nell'attuale mondo del lavoro.

Benché non esistano basi di calcolo impegnative per stabilire gli importi a disposizione, sembra nondimeno diffusa la tendenza a **sottovallutare il lavoro educativo**. Nei casi presi in esame, del lavoro educativo e di cura fornito non si è praticamente tenuto alcun conto per fissare l'entità e la durata dei contributi di mantenimento dopo il divorzio. Nella pratica, insomma, il lavoro (educativo e di cura) fornito dalla donna non è riconosciuto né valutato come prestazione lavorativa equivalente a un'attività lucrativa. Il lavoro educativo e di cura è messo sul piatto

della bilancia solo quando si tratta di decidere se si possa o no ragionevolmente pretendere una ripresa dell'attività lucrativa, o quando si tratta di stabilire se le ripercussioni dell'attività lucrativa sin qui svolta siano o no accettabili.

La prassi attuale tiene poco conto del fatto che sono tuttora anzitutto le donne a dedicarsi per anni alla cura e all'educazione della prole e a occuparsi della casa, rinunciando così per il bene della famiglia a costruirsi una carriera professionale (Farner-Schmidhauser/Freivogel/Perrin, capitolo VII). Come in passato, gli uomini continuano a dedicarsi quasi esclusivamente al lavoro professionale e alla carriera. Per le donne, ciò comporta delle conseguenze assai incise. L'avanzamento nella professione si determina infatti tra i 20 e i 50 anni: anni attivi, questi, assolutamente irrecuperabili per quanto attiene sia alla situazione professionale, sia alla previdenza per la vecchiaia e l'invalidità. Quando le donne, che durante questi anni decisivi per la vita professionale non hanno esercitato alcuna attività lucrativa o ne hanno esercitato una in maniera molto limitata, iniziano o riprendono il lavoro professionale, sono costrette ad accontentarsi di bassi salari, poche o nessuna opportunità di promozione e, talvolta anche, di attività al di sotto del loro livello formativo. Riguardo alla rendita di vecchiaia e di invalidità, le pretese derivanti dal loro proprio reddito sono corrispondentemente modeste.

Durante il periodo considerato dalle indagini, nessuno dei tribunali dei cantoni di Basilea Campagna, Basilea Città e Zurigo ha dovuto pronunciare una sentenza in merito alla liquidazione del regime dei beni secondo il nuovo diritto matrimoniale (v. Farner-Schmidhauser, Freivogel, capitolo VIII). Nelle convenzioni di divorzio dove si applichi la partecipazione agli acquisti quale nuovo regime ordinario dei beni, gli acquisti sono divisi a metà tra i coniugi. Negli acquisti sono compresi anche i risparmi conseguiti durante il matrimonio dalla moglie grazie al suo reddito professionale.

#### Conclusioni:

1. Per principio, dopo il divorzio i coniugi devono poter avere le stesse opportunità di realizzarsi nella professione e di progredire economicamente. I contributi di mantenimento, le indennità uniche e le rendite devono essere fissate di conseguenza.
2. Se vi è riserbo nell'attribuire la colpa, il calcolo delle rendite secondo il principio della necessità non può essere considerato una soluzione sostitutiva. In merito a questo aspetto, è necessario che nell'ambito della revisione del diritto concernente il divorzio venga prevista una compensazione. Se non vi è colpa da attribuire, occorre creare una compensazione per la perdita del mantenimento.
3. Il nuovo diritto matrimoniale parte dal principio dell'equivalenza tra lavoro educativo e domestico e l'attività lucrativa. Questo principio deve essere debitamente considerato sia nello stabilire l'entità e la durata delle rendite, sia nel valutare in che misura si possa ragionevolmente pretendere la ripresa di un lavoro extradomestico remunerato.

È necessario allistire un catalogo di criteri di validità generale, che consenta di stabilire a quali condizioni il lavoro educativo e domestico fornito sia da considerarsi equivalentemente rispetto a un'attività lucrativa a tempo pieno.

4. In ogni caso, occorre inoltre stabilire in quale misura il coniuge che durante il matrimonio si è occupato della prole e della casa possa far valere nei confronti del coniuge avente un'attività lucrativa a tempo pieno delle pretese di (co)finanziamento di una formazione, di un perfezionamento o di una riqualifica professionale.

#### 6. Previdenza per la vecchiaia

In merito alla previdenza per la vecchiaia della donna nell'ambito dei contributi di mantenimento dopo il divorzio, l'attuale situazione è generalmente ritenuta insoddisfacente (Farner-Schmidhauser, Freivogel, Perrin, capitolo VII). Sembra tuttavia che presso i tribunali ci si renda viepiù conto dei problemi derivanti dalle disparità esistenti tra la donna e l'uomo in materia di previdenza per la vecchiaia. Nondimeno, tutte le parti coinvolte, e dunque anche le donne stesse, fanno ancora troppo poco per attirare l'attenzione su queste disparità previdenziali e per cercare di porvi rimedio (v. Farner-Schmidhauser, Freivogel, Perrin, capitolo VII).

La determinazione dei deficit previdenziali della moglie rappresenta senz'altro una delle questioni più spinose da affrontarsi nella procedura del divorzio (v. Freivogel, capitolo VII). Nei casi esaminati, un'eventuale compensazione ha luogo per il tramite dei contributi di mantenimento. Si tratta di una compensazione minima del deficit previdenziale, concessa allo scopo di evitare che, raggiungendo l'età della pensione, la moglie cada nell'indigenza (garanzia del minimo vitale); ma si tratta anche di una compensazione concessa solo se la moglie non ha più la possibilità, durante la rimanente vita attiva, di costruirsi con il proprio reddito una previdenza sufficiente.

Secondo l'odierna regolamentazione legale, non vi è alcuna possibilità di procedere a una compensazione attraverso il regime dei beni. Ma stando ai giudici interrogati da Elisabeth Freivogel, qualora i coniugi disponessero di valori patrimoniali (p.e. risparmi, quote sulla proprietà immobiliare), una simile compensazione a pareggio del deficit previdenziale della moglie sarebbe eventualmente realizzabile, tuttavia solo nell'ambito di un accordo con il marito. Questi giudici ritengono infatti che si tratti di valori patrimoniali che non possono essere compensati giuridicamente per il tramite del regime dei beni, dato che non fanno parte della massa dei beni (v. Freivogel, capitolo VII).

In maniera generale, alle donne - anche dopo un matrimonio di lunga durata e quando l'impossibilità che si costruiscono un proprio avvenire professionale è palese - non viene offerta un'adeguata compensazione sui valori patrimoniali, derivanti sia dal reddito sia dal capitale previdenziale che il marito ha potuto costruirsi durante il matrimonio. Oggigiorno, nella maggioranza dei casi, il 'patrimonio' accumulato durante il matrimonio si com-

pone prevalentemente, se non esclusivamente, di aspettative di previdenza e potenzialità di guadagno. L'odierna prassi ha per effetto che tutti i valori patrimoniali costituiti durante il matrimonio sotto forma di aspettative di previdenza spettino, dopo il divorzio, al marito.

#### Conclusioni:

1. E' necessario che si presti maggiore attenzione all'insufficiente previdenza per la vecchiaia spettante alle donne dopo il divorzio.
2. Le avvocate e gli avvocati che rappresentano le donne nelle cause di divorzio sono sollecitati a prestare maggiore attenzione a questo problema e a informare debitamente le loro clienti. I tribunali sono tenuti a chiarire ciascun caso nella maniera più approfondita e circostanziata possibile. Prima che la questione sia regolamentata in modo soddisfacente in occasione della revisione del diritto concernente il divorzio trascorrerà altro tempo. Nell'attesa, affinché di trovare una soluzione soddisfacente per le donne coinvolte, è doveroso sfruttare appieno le possibilità che si presentano attualmente.
3. Tutti i valori patrimoniali (reddito e aspettative previdenziali) costituiti durante il matrimonio devono essere inclusi nel calcolo dei contributi di mantenimento risp. delle rendite. Ciò comporta la partecipazione della moglie che si occupa della prole e della casa al potenziale di guadagno e alle aspettative previdenziali del marito avente un'attività lucrativa.
4. Detto principio dovrebbe essere sistematicamente applicato per analogia a tutte le altre varianti di divisione del lavoro e dei compiti tra i coniugi. Il nuovo diritto matrimoniale lascia ai coniugi la libertà di stabilire come vogliono ripartire tra di loro il lavoro e i compiti. Ciò implica che nessuna delle varianti scelte e praticate deve comportare per la donna o per l'uomo uno svantaggio in termini di previdenza per la vecchiaia.
5. Per il problema, sin qui irrisolto, di una giusta previdenza per la vecchiaia per la donna e per l'uomo dopo il divorzio è necessario trovare una soluzione fondata (splitting dei contributi per la durata del matrimonio) nell'ambito della revisione del diritto concernente il divorzio. La parità tra donna e uomo deve inoltre essere realizzata anche nell'ambito della legislazione sociale. In occasione della X revisione dell'AVS deve essere introdotto nell'una o nell'altra forma lo splitting, associato a un bonus educativo e di cura: la Commissione federale per i problemi della donna ha elaborato già nel 1987 un modello in tal senso.

#### 7. Osservazioni conclusive

Il nuovo diritto matrimoniale rappresenta un passo importante sulla via verso l'uguaglianza tra donna e uomo in Svizzera. Le indagini esperite su

mandato della Commissione federale per i problemi della donna in merito alla concretizzazione di questo nuovo diritto nell'ambito delle misure a tutela dell'unione coniugale e delle procedure di divorzio forniscono delle indicazioni sulla prassi seguita finora e permettono di individuare delle tendenze evolutive. E' comunque importante che le ripercussioni del nuovo diritto matrimoniale siano studiate in maniera più approfondita su di un arco di tempo più lungo. La Commissione suggerisce pertanto di realizzare, nell'ambito del Programma nazionale di ricerca (PNR) 35 "La donna nel diritto e nella società - Vie verso l'uguaglianza", una nuova ricerca di approfondimento per determinare quali siano gli effetti che esso può avere nel lungo periodo.

Per tradurre il nuovo diritto matrimoniale nella pratica è necessario, da un lato, realizzare sistematicamente nel matrimonio il principio di un'unione tra persone aventi uguali diritti e, dall'altro lato, predisporre tutto un ventaglio di ulteriori misure. Tra quest'ultime, un ruolo di spicco spetta alla revisione del diritto concernente il divorzio.

La Commissione federale per i problemi della donna ha presentato nel 1987 una serie di proposte di modifica concrete riguardo a tale diritto. Le soluzioni prospettate dalla Commissione nel suo "Rapporto sulla revisione del diritto concernente il divorzio in Svizzera" pongono l'accento su di una semplificazione giuridica del divorzio e sulla sistemica parificazione tra donna e uomo. In virtù delle proposte avanzate, deve essere possibile divorziare sia per mutuo consenso, sia nell'ambito di una soluzione detta "dei termini". La soluzione dei termini è prevista per il caso in cui uno dei coniugi si opponga al divorzio, cosicché il legislatore possa ammettere il divorzio dopo un certo periodo di separazione. La questione della colpa non deve più essere considerata per un divorzio. Ulteriori principi riguardano l'indipendenza economica per ogni persona adulta, l'uguaglianza tra i coniugi, l'esercizio congiunto dell'autorità parentale dopo il divorzio, il diritto che il padre ha per principio di ottenere che gli sia attribuita la custodia della prole in tenera età, l'estensione del diritto di visita, e il massimo rispetto possibile dei desideri espressi dalle figlie o dai figli.

Benché talune delle innovazioni suggerite possano creare problemi qualora siano adottate tra le misure a tutela dell'unione coniugale o nelle procedure di divorzio (si pensi p.e. all'esercizio congiunto dell'autorità parentale o all'attribuzione della prole al padre), la Commissione federale per i problemi della donna continua a ritenere valide le proposte di modifica elaborate nel 1987. Essa ritiene tuttavia che il dibattito sorto in questi ultimissimi anni a proposito delle ambivalenze nella controversia per l'autorità parentale debba essere seriamente considerato. Sarà importante che il legislatore elabori criteri di validità generale per stabilire quando e a quali condizioni vi siano le premesse per l'esercizio congiunto dell'autorità parentale dopo il divorzio o per l'attribuzione della prole al padre. Ciò presuppone tuttavia che il lavoro domestico ed educativo fornito tuttora prevalentemente dalle donne venga riconosciuto come lavoro di uguale valore rispetto a un'attività lucrativa. Solo così saranno date le premesse per il pari trattamento (formale) tra i sessi. La Commissione federale per i problemi della donna auspica che il progetto del nuovo diritto

concernente il divorzio si esprima in maniera differenziata su tali questioni.

La parità tra donna e uomo deve ancora essere concretata non solo nell'ambito della revisione del diritto concernente il divorzio, ma anche in quello del **diritto sulle assicurazioni sociali**. La X revisione dell'AVS dovrebbe condurre a un sistema di rendite indipendenti dallo stato civile e dal sesso. La Commissione Federale per i diritti della donna rimanda a questo proposito al modello che ha elaborato nel 1987 per uno splitting accoppiato a un bonus educativo e di cura. Inoltre, essa ha pure elaborato una serie di proposte miranti a realizzare la parità tra donna e uomo anche nella previdenza professionale.

Ulteriori misure urgenti debbono concorrere a creare uguali opportunità professionali per la donna e l'uomo, imporre l'ossequio del principio della parità salariale attraverso una legge efficace sull'uguaglianza, stimolare il cambiamento di mentalità nella società affinché si abbandonino le tradizionali concezioni dei ruoli a favore di un'apertura verso modelli di vita diversificati.

Indispensabile è che il diritto e la società riconoscano la fondamentale equivalenza tra i vari modi di prestare il lavoro. Educazione e cura della prole e il lavoro domestico sono forme di lavoro equivalenti all'attività lucrativa. Il nuovo diritto matrimoniale sancisce esplicitamente questo principio. La divisione del lavoro e dei compiti nel matrimonio è liberamente affidata alla scelta dei coniugi. Altre regolamentazioni legali (diritto sulle assicurazioni sociali, sistema fiscale) continuano tuttora a discriminare i percorsi di vita in cui i coniugi si assumono p.e. metà ciascuno del lavoro domestico e dell'attività lucrativa. E' così che il diritto fiscale impone il reddito della moglie come reddito accessorio e lo penalizza attraverso la progressione dell'imposta.

Vista la realtà sociale - reddito mediamente più basso per le donne, carenza o assenza di posti a tempo parziale per gli uomini, carenza di servizi cui affidare la prole ecc. -, la realizzazione di nuovi percorsi di vita e di lavoro comporta molti svantaggi soprattutto di carattere finanziario. Colpite sono, in modo particolare, ancora le donne. Ma un'unione basata sull'uguaglianza non deve comportare per esse più oneri e doveri. La vera uguaglianza deve anzitutto far partecipare le donne in **tutti** i settori della vita alla metà delle risorse disponibili.

#### PRINCIPALI DISPOSTI DEL VECCHIO E DEL NUOVO DIRITTO MATRIMONIALE A CONFRONTO

**PRINCIPALI DISPOSTI DEL VECCHIO E DEL NUOVO  
DIRITTO MATRIMONIALE A CONFRONTO**

**VECCHIO DIRITTO MATRIMONIALE**

**DIRITTI E DOVERI**

**Diritti e doveri del marito**

**Art. 160**

- <sup>1</sup> Il marito è il capo della unione coniugale.
- <sup>2</sup> Egli sceglie l'abitazione coniugale e si prende la debita cura del mantenimento della moglie e dei figli.

**Diritti e doveri della moglie**

**Art. 161**

- <sup>2</sup> Assiste il marito con l'opera e col consiglio o lo appoggia nella misura delle sue forze e delle sue condizioni nella cura dell'interesse comune.
- <sup>3</sup> Essa dirige l'economia domestica.

**NUOVO DIRITTO MATRIMONIALE**

**DIRITTI E DOVERI**

Il nuovo diritto matrimoniale rinuncia a stabilire per legge come i coniugi debbano ripartirsi i compiti.

**Art. 162**

I coniugi scelgono insieme l'abitazione coniugale.

**Art. 163**

- <sup>1</sup> I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
- <sup>2</sup> Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnata-mente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro.
- <sup>3</sup> In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale.

Art. 164

<sup>1</sup> Il coniuge che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l'altro nella sua professione od impresa ha diritto di ricevere regolarmente da costui una congrua somma di cui possa disporre liberamente.

<sup>2</sup> Tale somma va determinata tenendo conto degli introiti propri del coniuge avente diritto nonché di quanto, nella consapevolezza delle proprie responsabilità, l'altro coniuge impiega per la previdenza in favore della famiglia, della professione od impresa.

Art. 169

<sup>1</sup> Un coniuge non può, senza l'esplicito consenso dell'altro, disdire un contratto di locazione, alienare la casa o l'appartamento familiare o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti all'abitazione familiare.

<sup>2</sup> Il coniuge che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice.

**DIRITTO DI CITTADINANZA E COGNOME CONIUGALE**

Art. 161

<sup>1</sup> La moglie assume il cognome e la cittadinanza del marito.

**DIRITTO DI CITTADINANZA E COGNOME CONIUGALE**

Art. 160

<sup>1</sup> Il cognome coniugale è quello del marito.

<sup>2</sup> La sposa può tuttavia dichiarare all'ufficiale di stato civile di voler mantenere il proprio cognome, anteponendolo a quello coniugale.

<sup>3</sup> Se già porta un siffatto doppio cognome, può anteporre soltanto il primo cognome.

Art. 161

La moglie acquista la cittadinanza del marito senza perdere quella che aveva da nubile.

## **RAPPRESENTANZA DELL'UNIONE CONIUGALE**

### **Rappresentanza da parte del marito**

#### **Art. 162**

<sup>1</sup> Il marito è il rappresentante dell'unione coniugale.

<sup>2</sup> I suoi atti lo obbligano personalmente, qualunque sia il regime dei beni.

### **Rappresentanza da parte della moglie**

#### **Art. 163**

<sup>1</sup> A lato del marito, la moglie ha la rappresentanza dell'unione coniugale per i bisogni correnti dell'economia domestica.

<sup>2</sup> I suoi atti obbligano il marito in quanto non eccedano questi bisogni in modo riconoscibile dai terzi.

#### **Art. 164**

<sup>1</sup> Il marito può togliere alla moglie, del tutto o in parte, la rappresentanza dell'economia domestica che le spetta per legge, se essa ne abusa o se ne dimostra incapace.

<sup>2</sup> La privazione non è opponibile ai terzi di buona fede se non quando sia stata pubblicata per cura dell'autorità competente.

## **RAPPRESENTANZA DELL'UNIONE CONIUGALE**

L'unione coniugale è rappresentata da entrambi i coniugi.

#### **Art. 166**

<sup>1</sup> Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l'unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.

<sup>2</sup> Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l'unione coniugale soltanto se:

1. è stato autorizzato dall'altro o dal giudice;

2. l'affare non consente una dilazione e l'altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.

<sup>3</sup> Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro.

## PROFESSIONE E IMPRESA

### Marito

Il marito prende per principio da solo le decisioni inerenti alla sua professione.

### Moglie

#### Art. 167

<sup>1</sup> Qualunque sia il regime dei beni, la moglie ha la facoltà di esercitare una professione od un mestiere col consenso espresso o tacito del marito.

<sup>2</sup> Quando il marito le rifiuta il consenso, essa può farsi autorizzare dal giudice, fornendo la prova che l'esercizio della professione o del mestiere è richiesto nell'interesse dell'unione coniugale o della famiglia.

<sup>3</sup> Il divieto del marito non è opponibile ai terzi di buona fede se non quando sia stato pubblicato per cura dell'autorità competente.

### DOVERE RECIPROCO DI INFORMARE

La legge non assicurava alla moglie alcun diritto di conoscere la situazione finanziaria.

## PROFESSIONE E IMPRESA

#### Art. 167

Nella scelta e nell'esercizio della propria professione od impresa ciascun coniuge usa riguardo nei confronti dell'altro e tiene conto del bene dell'unione coniugale.

### DOVERE RECIPROCO DI INFORMARE

#### Art. 170

<sup>1</sup> Ciascun coniuge può esigere che l'altro lo informi su i suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti.

<sup>2</sup> A sua istanza, il giudice può obbligare l'altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari.

<sup>3</sup> Resta salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari.

## NEGOZI GIURIDICI TRA MOGLIE E MARITO

Art. 177

<sup>2</sup> Le convenzioni fra i coniugi relative ai beni comuni od a quelli apportati dalla moglie richiedono per la loro validità il consenso dell'autorità tutoria.

<sup>3</sup> È richiesto il medesimo consenso per le obbligazioni assunte dalla moglie verso terzi a favore del marito.

## 'BISOGNO DI TUTELA DELLA MOGLIE'

Art. 168

<sup>1</sup> Qualunque sia il regime dei beni, la moglie può stare in giudizio.

<sup>2</sup> Nelle controversie con terzi relative ai beni apportati, la moglie è però rappresentata dal marito.

## TUTELA DELL'UNIONE CONIUGALE

Art. 169

<sup>1</sup> Qualora uno dei coniugi si addimostri dimentico dei suoi doveri verso l'unione coniugale, oppure col suo modo di agire esponga a pericolo, scandalo o danno l'altro coniuge, questo può richiedere l'intervento del giudice.

<sup>2</sup> Il giudice richiama il coniuge colpevole all'osservanza dei suoi doveri e, rimanendo infruttuosa l'ammonezione, prende le misure necessarie concesse dalla legge a tutela della comunione.

## NEGOZI GIURIDICI TRA MOGLIE E MARITO

Art. 168

Salvo diverso disposto della legge, ciascun coniuge può liberamente concludere negozi giuridici con l'altro o con terzi.

## 'BISOGNO DI TUTELA DELLA MOGLIE'

## TUTELA DELL'UNIONE CONIUGALE

La tutela è stata ampliata.

Art. 171

I Cantoni provvedono affinché, in caso di difficoltà matrimoniali, i coniugi possano rivolgersi, insieme o separatamente, a consultori matrimoniali o familiari.

Art. 170

<sup>1</sup> Se la convivenza pone in grave pericolo la salute, la riputazione o le condizioni economiche di uno dei coniugi, questi è autorizzato ad abitare separatamente finchè duri tale condizione.

<sup>2</sup> Introdotta una domanda di divorzio o di separazione, ognuno dei coniugi è autorizzato a cessare la comunione domestica per la durata della causa.

<sup>3</sup> Ad istanza di qualunque dei coniugi, il giudice, ove trovi giustificata la sospensione della comunione domestica, determina le sovvenzioni dell'uno per la sussistenza dell'altro.

Art. 172

<sup>1</sup> I coniugi possono, insieme o separatamente, chiedere la mediazione del giudice qualora uno di loro si dimostri dimentico dei suoi doveri familiari od essi siano in disaccordo in un affare importante per l'unione coniugale.

<sup>2</sup> Il giudice richiama i coniugi ai loro doveri e cerca di conciliarli; con il loro consenso, può far capo a periti o indirizzarli a un consultorio matrimoniale o familiare.

<sup>3</sup> Se necessario, il giudice, ad istanza di un coniuge, prende le misure previste dalla legge.

Art. 173

<sup>1</sup> Ad istanza di un coniuge, il giudice stabilisce i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia.

<sup>2</sup> Parimente, ad istanza di uno dei coniugi, stabilisce la somma destinata a quello che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l'altro nella sua professione od impresa.

<sup>3</sup> Le prestazioni possono essere pretese per il futuro e per l'anno precedente l'istanza.

Art. 174

<sup>1</sup> Se un coniuge eccede il suo potere di rappresentare l'unione coniugale o se ne dimostra incapace, il giudice, ad istanza dell'altro, può privarlo in tutto od in parte della rappresentanza.

<sup>2</sup> Il coniuge istante può comunicare la privazione a terzi soltanto con avviso personale.

<sup>3</sup> La privazione è opponibile ai terzi di buona fede soltanto quando sia stata pubblicata per ordine del giudice.

Art. 175

Un coniuge è autorizzato a sospendere la comunione domestica soltanto che la convivenza pone in grave pericolo la sua personalità, la sua sicurezza economica o il bene della famiglia.

Art. 176

<sup>1</sup> Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi:

1. stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro;
2. prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche;

**DIVIETO DI ESECUZIONE FORZATA DURANTE IL  
MATRIMONIO**

Art. 173

<sup>1</sup> Durante il matrimonio non è ammissibile alcun procedimento esecutivo per pretese fra coniugi, tranne i casi previsti dalla legge.

<sup>2</sup> Le conseguenze di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso e del fallimento non possono essere pronunciate per il fatto che uno dei coniugi sia rimasto perdente verso l'altro.

**SOMMA A LIBERA DISPOSIZIONE**

3. ordina la separazione dei beni se le circostanze la giustificano.

<sup>2</sup> Un coniuge può parimente proporre l'istanza quando la convivenza sia impossibile, segnatamente perché l'altro la rifiuta senza valido motivo.

<sup>3</sup> Se i coniugi hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione.

**DIVIETO DI ESECUZIONE FORZATA DURANTE IL  
MATRIMONIO**

Il divieto di procedere all'esecuzione forzata è stato abrogato. Quale misura protettiva si è inserito l'art. 203.

Art. 203

<sup>1</sup> Il regime dei beni non influisce sulla scadenza dei debiti fra i coniugi.

<sup>2</sup> Il coniuge debitore può tuttavia chiedere dilazioni qualora il pagamento di debiti pecuniari o la restituzione di cose gli arreca serie difficoltà tali da mettere in pericolo l'unione coniugale; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie.

**SOMMA A LIBERA DISPOSIZIONE**

Art. 164

<sup>1</sup> Il coniuge che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l'altro nella sua professione od impresa ha diritto di ricevere regolarmente da costui una congrua somma di cui possa disporre liberamente.

<sup>2</sup> Tale somma va determinata tenendo conto degli introiti propri del coniuge avente diritto nonché di quanto, nella consapevolezza delle proprie responsabilità, l'altro coniuge impiega per la previdenza in favore della famiglia, della professione od impresa.

#### **REGIME DEI BENI; REGIME DEI BENI ORDINARIO**

Quale regime ordinario dei beni vigeva la comunione dei beni (art. 178 dir.a.). La separazione di principio delle masse patrimoniali secondo il criterio della proprietà si traduceva in un'unità amministrativa e una di usufrutto. Il marito diventava l'amministratore e l'usufruttuario del patrimonio coniugale. Al momento della liquidazione del regime dei beni, la moglie e i suoi eredi avevano diritto a un terzo dell'aumento; mentre i rimanenti due terzi spettavano al marito e ai suoi eredi (art. 194ss. dir.a.).

#### **REGIME DEI BENI; REGIME DEI BENI ORDINARIO**

Il nuovo regime dei beni ordinario è la partecipazione agli acquisti (art. 181ss.). Le masse patrimoniali rimangono separate per quanto attiene sia alla proprietà sia all'amministrazione. Al momento della liquidazione del regime dei beni, il marito riceve la metà dell'aumento della moglie, e la moglie la metà dell'aumento del marito.

## BIBLIOGRAFIA

- BALSCHWEIT Peter, Gemeinsame Elternverantwortung auch nach der Scheidung?, in: SZJ 1988, S. 25ff.
- BASTARD Benoit/CARDIA-VONECHE Laura, Les paradoxes de la médiation - L'irrésistible diffusion de la médiation familiale, in: Annales de Vaucresson No 29, 1988/2, Vaucresson 1988.
- BERGER Markus, Die Stellung Verheirateter im rechtsgeschäftlichen Verkehr, Diss. Fribourg 1987.
- BINDER Julius/WUNDERLIN Werner, Ehe - Rechte, Pflichten, Chancen im neuen Gesetz. Ein Ratgeber aus der Beobachter-Praxis, 4. Aufl., Glatthbrugg 1991.
- BRÄUCHLI Andreas, Das Kindeswohl als Maxime des Rechts, Diss. Zürich 1982.
- BROGGINI Gerardo/FORNI Rolando/HAUSHEER Heinz, Studi sul nuovo diritto matrimoniale e successorio: temi scelti, Bellinzona 1987.
- CHEVALLEY Marie-José, L'influence du modèle familial sur les discriminations à l'égard des femmes, in: Charles-Albert Morand (Hrsg.), *Legalité entre hommes et femmes*, Lausanne 1988, p. 111 - 122.
- COESTER Michael, Das Kindeswohl als Rechtsbegriff, Frankfurt 1983.
- Commission fédérale pour les questions féminines (ed.), *Rapport sur la revision du droit du divorce en Suisse, Questions au féminin 2/87*, Bern 1987.
- CURTI Eugen, Eheericht - quo vadis? Der Beitrag zur freien Verfügung an den nicht berufstätigen Ehegatten, in: SZJ 1990, S. 149ff.
- DESCHENNAUX Henri/STEINAUER Paul-Henri: *Le nouveau droit matrimonial: effets généraux, régime matrimonial, successions*, Bern 1987.
- DESCHENNAUX Henri/TERCIER Pierre, *Le mariage et le divorce: la formation et la dissolution du lien conjugal*, 3e éd., Bern 1986.
- DEUTSCH Emil, Das neue Kindesrecht: ein kleiner Führer für Mütter, Väter und Kinder, in Zusammenarbeit mit Bundesamt für Justiz, 2. Aufl., Bern 1986.
- Dipartimento federale di giustizia e polizia (ed.), *Il nuovo diritto matrimoniale e ereditario. Piccola guida per i coniugi e fidanzati*, Berna 1987.
- DUSS-VON WERDT Josef (Hrsg.), *Kindeszuteilung - Richter, Anwälte, Gutachter, Ärzte, Sozialarbeiter und Familienberater im Gespräch*, 2. erg. Aufl., Zürich 1986.
- FLUEGGE Sibylla, Ambivalenzen im Kampf um das Sorgerecht - Die Geschichte der elterlichen Gewalt und die aktuelle Diskussion um die "gemeinsame Sorge", in: Streitt 1/91, S. 4ff.
- FRANK Richard, Grundprobleme des neuen Ehe- und Erbrechts der Schweiz, Basel 1987.
- GEISER Thomas, Die Auswirkungen der AHV und der beruflichen Vorsorge auf die Scheidung, de lege lata et ferenda, in: *Recht* 1991/1, S. 1ff.
- GROSSEN Jacques-Michel, *Le nouveau droit matrimonial: Introduction, les effets généraux du mariage*, in: *Revue du droit de tutelle* 1984/4, p. 121ff.
- GUTKNECHT Bruno/PLATZER Peter/SCHRANZ Pierre-Alain, Das neue Ehe- und Erbrecht im geschäftlichen Alltag, Zürich 1987.
- HANGARTNER Yvo (Hrsg.), *Das neue Eheericht, Referate und Unterlagen der Tagungen vom 30./31. Oktober 1986 und 20./21. Mai 1987 in St.Gallen*, St. Gallen 1987.
- HÄNZI Brigit, Das neue Ehe- und Erbrecht: eine Einleitung, hrsg. vom Thurgauischen Obergericht, Frauenfeld 1987.
- HASENBÜHLER Franz, SCHWENZER Ingeborg, JENE-BOLLAG Irene, STAHELIN Adrian, BÖCKLI Peter, ENGLER Urs, *Eheericht in der praktischen Auswirkung*, hrsg. von der juristischen Fakultät der Universität Basel und des Basler Juristenvereins, Zürich 1991.
- HAUSHEER Heinz (Hrsg.), *Vom alten zum neuen Eheericht. Die vermögensrechtlichen Bestimmungen einschliesslich Übergangsrecht*, Bern 1986.
- HAUSHEER/REUSSER/GEISER, *Kommentar zum Eheericht*, Bd. I, Bern 1988.
- HEGNAUER Cyril, Die Befugnisse des Richters und der vormundschaftlichen Behörde bei und nach der Scheidung von Eltern mit Kindern: Sollten die Art. 156, 157 und 315a ZGB revidiert werden?, in: *Zeitschrift für Vormundschaftswesen* 44 (1989), H. 4, S. 121 - 128.
- HEGNAUER Cyril, *Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts*, 3. überarbeitete und erg. Aufl. unter Mitarbeit von Peter Breitschmid, Bern 1989.
- HEGNAUER Cyril, *Gemeinsame elterliche Gewalt nach der Scheidung?* in: SZJ 1990, S. 369ff.
- HEGNAUER Cyril, *Grundriss des Eheerichts*, 2. Neubearb. Aufl., Bern 1987.
- HOLLIGER Rolf, *Das Recht in Ehe und Familie*, Zürich 1991.
- HOLLIGER Rolf, *Wenn Ehegatten sich trennen oder scheiden*, Zürich 1991.
- INGLIN Advy, *Das neue Eheericht*, in: *Zeitschrift für öffentliche Fürsorge* 81 (1984), H. 1: S. 2 - 8, H. 2: S. 18 - 30.
- JORIO Tino, *Der Inhaber der elterlichen Gewalt nach dem neuen Kindesrecht*, Diss. Fribourg 1977.
- KAUFMANN Claudia, *Die Gleichstellung von Frau und Mann in der Familie gemäss Art. 4 Abs. 2 BV*, Diss. Basel 1985.
- KAUFMANN H. Albert/HÜWILER Bruno (Hrsg.), *Das neue Ehe- und Erbrecht des ZGB mit seiner Übergangsordnung und seinen Auswirkungen auf das Scheidungs-, Miet-, Handels-, Steuer- und Betreibungsrecht*, Bern 1988.
- KNOEPFLER François, *Nouveau droit du mariage*, in: *Revue de l'état civil* 1986, no. 7/8, p. 221ff.
- KOLLER Thomas, *AHV und Eheericht - Standortbestimmung und Ausblick*, in: ZBJV 1985, H. 7/8, S. 305ff.
- Le nouveau droit du mariage: travaux des Journées d'étude de la Faculté de droit de l'Université de Lausanne des 7 et 8 mars 1986.
- LIMBACH Jutta, *Gemeinsame Sorge geschiedener Eltern*, Heidelberg 1988.
- LOCHER Thomas, *Nachtstellen zwischen Scheidungs- und Sozialversicherungsrecht*, in: ZBJV 1991, H. 7/8, S. 349ff.
- Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero (Effetti del matrimonio in generale, regime dei beni e diritto successorio) dell' 11 luglio 1979, Berna 1979.

- NÄF-HOFMANN Heinz/NÄF-HOFMANN Marlies, Das neue Ehe- und Erbrecht im Zivilgesetzbuch: Wirkungen der Ehe im allgemeinen, Ehegüterrecht und Erbrecht, Einführung für den Praktiker, 2. erg. und neubearb. Aufl., Zürich 1989.
- OTT Walter, Der Schutz der ehelichen Gemeinschaft im neuen Eheerrecht, in: Festschrift für Max Keller, Zürich 1989, S. 71 - 85.
- PERRIN Jean-François, Le Juge du divorce peut-il instaurer l'autorité parentale conjointe? in: SJ 1990, S. 372ff.
- PIOTET Paul, Assurance-vie, prévoyance professionnelle et AVS dans la participation aux acquêts, in: JT 1990, S. 622ff.
- PIQUERET Gérard, Les mesures protectrices de l'union conjugale selon le nouveau droit du mariage, in: Problèmes de droit de la famille, Neuchâtel 1987, p. 113 - 126.
- Rechtsauskunftsstelle Anwaltskollektiv (Hrsg.), Neues Ehe- und Erbrecht. Was tun?, Zürich 1987.
- ROELLI Bruno, Materielle- und prozessrechtliche Gesichtspunkte der Kinderzu- teilung, in: Richter und Verfahrensrecht, 150 Jahre Obergericht Luzern, Bern 1991, S. 225 - 282.
- SANDOZ Suzette, Attribution conjointe de l'autorité parentale aux deux parents divorcés, in: Mélanges Paul Piotet, Berne 1990, p. 107 - 118.
- SCHNEIDER-WERNER Cornelia, Wer zahlt den Preis für den Gang zum Mediator? - Kritische Anmerkungen zum "Mediation"-Modell, in: Streit 1/91, S. 16ff.
- SCHOCH Claudia (Hrsg.), Neue Partnerschaft in der Ehe - Das revidierte Ehe- und Erbrecht, Zürich 1987.
- TRACHSEL Daniel, Scheidung?, Ein Ratgeber aus der Beobachter-Praxis, Zürich 1982.
- TSCHEMPERLIN Urs, Die elterliche Gewalt inbezug auf die Person des Kindes, Diss. Fribourg 1989.
- TUOR Peter/SCHNYDER Bernhard, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 10. neu- bearb. Aufl., Zürich 1986.
- WEIMAR Peter, Zur Kritik des neuen Eheerchts, in: SJZ 1985, S. 205ff.

Per i problemi riguardanti il matrimonio, la separazione o il divorzio esiste una fitta rete di consultori istituiti da organizzazioni femminili, chiese e altri enti che - gratuitamente o per una modica tariffa - offrono consigli tanto alle donne quanto agli uomini. Una panoramica dei consultori per le donne, corredata da indirizzi, orari di apertura e tipo di consulenza offerta si trova in:

**Consultori per le donne in Svizzera**, edito dall'Ufficio federale per l'uguaglianza tra donna e uomo, Berna, 1990.

L'opuscolo può essere ordinato gratuitamente all'ufficio centrale federale degli stampati e del materiale (UCFSM), 3000 Berna.

#### Indirizzi delle autrici e dell'autore

Farner-Schmidhauser Doris, lic. iur., avv.  
Ankerstrasse 61, 8026 Zurigo

Freivogel Elisabeth, lic. iur., LL.M., avv.  
Hauptstrasse 11, 4102 Birmingen

Perrin Jean-François, professore di sociologia del diritto privato  
presso l'Università di Ginevra  
6, chemin de la Moraine, 1162 St.-Prex